

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 304

47° anno

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

30 settembre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1590/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 ⁽¹⁾ 1
- ★ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta 12

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/633/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India 24

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India 25

2004/634/CE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse 32

Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse 34

Prezzo: 34 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2004/635/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra** 38
- Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra** 39

2004/636/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea** 209
- Protocollo di adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol», del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997** 210

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004**

che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola e delle zone rurali. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per conservare, caratterizzare, raccogliere e sfruttare le potenzialità di tali diversità in maniera sostenibile, al fine di promuovere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC).
- (2) La conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla Comunità con decisione 93/626/CEE del Consiglio⁽¹⁾, e della strategia comunitaria per la diversità biologica ad essa correlata, che prevede un piano d'azione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse genetiche in agricoltura. La biodiversità rientra anche fra gli obiettivi principali del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che la Commissione e gli Stati membri hanno sottoscritto il 6 giugno 2002.

- (3) Le molteplici attività svolte negli Stati membri (da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche) e da vari programmi e organizzazioni internazionali come la FAO, il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate [European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR)], il gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale [Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)], il forum globale sulla ricerca agricola [Global Forum on Agricultural Research (GFAR)], le organizzazioni regionali e subregionali per la ricerca agraria per lo sviluppo (Agricultural Research for Development — ARD), con il sostegno della Comunità, il punto di contatto europeo regionale [European Regional Focal Point (ERFP)], dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali [European Forest Genetic Resources Programme (Euforgen)] e gli impegni sottoscritti dalla conferenza ministeriale in corso per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) di cui la Comunità è parte firmataria, invocano uno scambio di informazioni efficace e un coordinamento intenso tra i principali soggetti comunitari e con le organizzazioni interessate a livello mondiale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per aumentarne gli effetti positivi sull'agricoltura.
- (4) Le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuiscono a mantenere la biodiversità, migliorano la qualità dei prodotti agricoli, contribuiscono a potenziare la diversificazione nelle zone rurali e a ridurre i fattori di produzione e i costi della produzione agricola, contribuendo in particolare ad incentivare una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.
- (5) Occorre promuovere la conservazione ex situ ed in situ delle risorse genetiche in agricoltura (compresa la conservazione e lo sviluppo in situ/nell'azienda agricola). Le attività di conservazione dovrebbero riguardare tutte le risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono o potrebbero rivelarsi utili per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, comprese le risorse genetiche forestali, conformemente con le esigenze della PAC. Tali attività mirano a conservare le risorse genetiche e ad incrementare l'utilizzo di razze e varietà sottoutilizzate nella produzione agricola.

⁽¹⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

- (6) È importante migliorare ancora le conoscenze delle risorse genetiche disponibili nella Comunità, delle loro origini e caratteristiche. Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle strutture e sulle attività esistenti su scala nazionale o regionale che si occupano della conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri e a livello comunitario e internazionale, in particolare dei paesi in via di sviluppo, secondo quanto stabilito nei trattati e negli accordi internazionali.
- (7) È necessario promuovere lo sviluppo di inventari basati sul web decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, che raccolgano tali conoscenze, garantendo che vengano messi a disposizione a livello comunitario e internazionale. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita alle attività in corso per l'istituzione di un inventario delle collezioni *ex situ* detenute nelle banche dei geni europee (come il catalogo Eurisco nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure, finanziato dal Quinto programma quadro di ricerca).
- (8) La Comunità dovrebbe integrare e incentivare le attività svolte negli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica in agricoltura. Occorre promuovere il valore aggiunto comunitario concertando le azioni esistenti e sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative transfrontaliere in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- (9) Occorre pertanto prevedere provvedimenti che integrino o vadano al di là dell'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.
- (10) Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ⁽²⁾ ha istituito un programma d'azione comunitario della durata di cinque anni. Tale programma è giunto a conclusione il 31 dicembre 1999 e dovrebbe essere sostituito da un nuovo programma comunitario. Il regolamento (CE) n. 1467/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.
- (11) Nella selezione e attuazione delle misure contemplate dal nuovo programma comunitario occorre tener conto delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate a livello nazionale o nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità. La commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da utilizzare nel quadro del nuovo programma deve avvenire fatte salve le direttive del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foragiere ⁽³⁾, 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁴⁾, 68/193/CEE, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽⁵⁾, 92/33/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽⁶⁾, 92/34/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽⁷⁾, 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽⁸⁾, 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽⁹⁾, 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁰⁾, 2002/54/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽¹¹⁾, 2002/55/CEE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹²⁾, 2002/56/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuber-*seme* di patate ⁽¹³⁾, 2002/57/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁴⁾.
- (12) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dovrebbero, tra l'altro, potenziare ed estendere la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura.

⁽³⁾ GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2298. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

⁽⁴⁾ GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁸⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽⁹⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

⁽¹⁰⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽¹¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽¹²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽¹³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽¹⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70).

⁽²⁾ GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (13) Per una migliore attuazione del programma comunitario occorre istituire un programma di lavoro per il periodo 2004-2006 che definisca le disposizioni finanziarie da applicare.
- (14) Nell'ambito dell'attuazione e del monitoraggio del programma comunitario, la Commissione dovrebbe potersi avvalere della consulenza di esperti scientifici e tecnici.
- (15) L'intero contributo comunitario dovrebbe essere finanziato sulla rubrica 3 (Politiche interne) delle prospettive finanziarie.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC e alla realizzazione degli impegni assunti a livello internazionale, è istituito un programma comunitario per il periodo 2004-2006 inteso a integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura.

2. Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti:

- a) per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽²⁾;
- b) per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «risorse genetiche vegetali», le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
- b) «risorse genetiche animali», le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
- c) «materiale genetico», qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà;
- d) «risorse genetiche in agricoltura», qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura;
- e) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- f) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
- g) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
- h) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;
- i) «regione biogeografica», una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.

Articolo 4

Azioni ammissibili

1. Il programma comunitario di cui all'articolo 1 comprende azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.

2. Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria, zootecnica, di salute animale, sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà; tali azioni tengono conto di quanto segue:

- a) altre attività intraprese a livello comunitario;

b) processi, sviluppi e accordi a livello internazionale nel settore, ed in particolare:

- la convenzione sulla diversità biologica,
- il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,
- il piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e altre iniziative nell'ambito della FAO,
- la strategia europea per la conservazione delle specie vegetali e le risoluzioni interessate delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa,
- la strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento,
- i programmi attuati in vari ambiti internazionali quali il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks) (ECP/GR), il punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point) (ERFP) dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali (European Forest Genetic Resources Programme) (Euforgen) e il gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (Consultative Group on International Agricultural Research) (CGIAR).

Articolo 5

Azioni mirate

Le azioni mirate comprendono:

- a) le azioni che incentivano la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- b) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola;
- c) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle strutture in situ (risorse) oltre che delle banche dati attualmente disponibili o in via di costituzione sulla base degli inventari nazionali;
- d) la promozione di scambi periodici di informazioni tecniche e scientifiche tra organismi competenti degli Stati membri, in particolare sull'origine e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili.

Le azioni di cui alla lettera a) sono transnazionali e, in questo, tengono conto, se opportuno, degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche, e incentivano o integrano, a livello comunitario, le iniziative in atto a livello nazionale o regionale. Le azioni in questione non possono comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Articolo 6

Azioni concertate

Le azioni concertate promuovono lo scambio di informazioni su aspetti tematici al fine di migliorare il coordinamento di azioni e programmi in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità. Tali azioni hanno portata transnazionale.

Articolo 7

Azioni di accompagnamento

Le azioni di accompagnamento comprendono iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e la preparazione di rapporti tecnici.

Articolo 8

Programma di lavoro

1. La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004-2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili.

2. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.

Articolo 9

Selezione delle azioni

1. La Commissione, nel contesto del programma di lavoro di cui all'articolo 8 e in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, seleziona le azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario.

2. Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati agli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato I. Il contenuto degli inviti a presentare proposte è definito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e conformemente agli articoli applicabili del titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Le proposte relative alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono essere presentate da un ente del settore pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte, se previsto dall'articolo 10.

⁽¹⁾ GU L 248 del 10.9.2002, pag. 1.

4. Le proposte sono valutate in base ai seguenti criteri:

- a) attinenza agli obiettivi del programma definiti nell'articolo 1;
- b) qualità tecnica della proposta;
- c) capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti;
- d) valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie.

5. Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti. Questi ultimi ricevono l'incarico dalla Commissione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 178 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

6. Le norme d'applicazione del presente articolo sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei:

- a) paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 11

Convenzione di sovvenzione

1. Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni medesime secondo quanto stabilito dagli articoli applicabili di cui al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Tali convenzioni definiscono i criteri dettagliati per la comunicazione, la divulgazione, la tutela e lo sfruttamento dei risultati delle azioni in questione.

2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso le sedi dei beneficiari, per verificare che le informazioni e i documenti giustificativi presentati siano precisi e garantire

che tutti gli obblighi definiti nella convenzione di sovvenzione siano stati rispettati.

Articolo 12

Assistenza tecnica

1. A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può avvalersi della competenza tecnica e scientifica di esperti per l'esecuzione del programma comunitario, compresa la consulenza tecnica per la preparazione degli inviti a presentare proposte, la valutazione delle relazioni tecniche e finanziarie, la comunicazione e l'informazione.

2. A seguito di una procedura di gara nel settore degli appalti pubblici, conformemente agli articoli applicabili del titolo V del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è stipulato un contratto di servizi.

Articolo 13

Contributo comunitario

1. Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 5 non supera il 50 % del costo totale delle azioni.

2. Il contributo comunitario alle azioni di cui agli articoli 6 e 7 non supera l'80 % del costo totale delle azioni.

3. Per le attività di consulenza di cui all'articolo 9, paragrafo 5 (valutazione delle proposte), all'articolo 12 (assistenza tecnica) e all'articolo 14 (valutazione del programma comunitario) è concesso un contributo comunitario massimo del 100 % del costo totale.

4. La rubrica 3, «Politiche interne», delle prospettive finanziarie contribuisce a finanziare le azioni svolte e l'assistenza prestata nell'ambito del programma comunitario in applicazione del presente regolamento.

5. La ripartizione indicativa dei finanziamenti stanziati per il presente programma comunitario è riportata nell'allegato II.

Articolo 14

Valutazione del programma comunitario

Al termine del programma comunitario la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che riferisce sull'applicazione del presente regolamento, procede ad una valutazione dei risultati e presenta le opportune raccomandazioni. La relazione di detto gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato è informato periodicamente sullo stato di attuazione del programma comunitario.

*Articolo 16***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1467/94 è abrogato, fatti salvi gli obblighi contrattuali delle parti che hanno stipulato contratti nell'ambito del suddetto regolamento.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH

ALLEGATO I

PROGRAMMA COMUNITARIO: AZIONI E SETTORI AMMISSIBILI**1. Azioni e settori ammissibili**

Il programma comunitario riguarda le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzo di risorse genetiche attualmente in corso nel territorio della Comunità. Gli organismi oggetto delle attività sono vegetali (piante con riproduzione mediante semi), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline), nonché collezioni ex situ, in situ e in azienda agricola. Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche.

La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza significativa — o che verosimilmente potrebbero presentarla in futuro — in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura nella Comunità.

Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

- a) la diversificazione della produzione in agricoltura;
- b) il miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) la gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali e agricole;
- d) il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;
- e) l'individuazione di prodotti per nuovi utilizzi e mercati.

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze e competenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) su metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione. Queste ultime informazioni non dovrebbero essere presentate in forma narrativa bensì, per quanto possibile, secondo un formato standardizzato che permetta di reperire e recuperare agevolmente i dati in un sistema relazionale di database.

Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e di catalogo comune delle varietà nonché alla normativa in materia fitosanitaria, zootecnica e di salute animale in vigore nella Comunità europea.

Occorre predisporre i mezzi opportuni, in funzione degli obiettivi della politica agricola comune e in conformità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della valutazione, della raccolta, della documentazione, dello sviluppo e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura che potrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi e gli impegni già citati. In questo contesto l'obiettivo principale è fornire un sostegno efficace e pratico agli utilizzatori presenti e futuri delle risorse genetiche nella Comunità.

2. Azioni e settori non ammissibili

Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi destinati a sviluppare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi «modello» nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità. L'adeguamento dei metodi esistenti ai fini della realizzazione di un'attività che rientra nel presente regolamento potrebbe, tuttavia, essere ritenuto ammissibile nell'ambito del presente programma comunitario.

Le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea non possono essere finanziate.

Nessun sostegno finanziario ai sensi del presente programma è previsto per gli impegni già in corso negli Stati membri e/o ammissibili a norma del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come indicato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002. Devono tuttavia essere incentivate le azioni che possono creare sinergie tra il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il presente programma.

Le azioni che interessano vegetali inferiori, animali inferiori e microrganismi, compresi i funghi, sono ammissibili solo se sono allevati o coltivati sul terreno e quando sono o potrebbero essere utilizzati in agricoltura, compresi gli organismi adatti all'uso come agenti di controllo biologico in agricoltura nel senso più ampio. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi. La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.

3. Tipi di azioni

Il programma comunitario concernente le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di risorse genetiche in agricoltura è attuato mediante azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento. Verranno promossi i seguenti tipi di iniziative.

3.1. Azioni mirate

Le azioni che mirano alla conservazione *ex situ*, *in situ* e nell'azienda agricola, alla caratterizzazione, alla valutazione, alla raccolta, alla documentazione, allo sviluppo e all'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono destinate a sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale. Tali azioni sono transnazionali e tengono conto, se opportuno, anche degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche; non possono invece comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Le azioni in questione dovrebbero dare un valore aggiunto (con la diffusione delle conoscenze, un maggiore uso delle risorse, il miglioramento delle metodologie, lo scambio fra Stati membri) ai programmi agroambientali per le specie, le provenienze, i cultivar o le razze a rischio che già beneficiano di finanziamenti a livello nazionale o regionale (ad esempio, caratterizzazione della diversità genetica e distanza tra rispettive razze, utilizzo di prodotti locali, coordinamento e ricerca di elementi comuni tra responsabili dei vari programmi).

In genere le azioni mirate sono svolte da partecipanti stabiliti nella Comunità e sono finanziate mediante il presente strumento, eventualmente in partenariato con organizzazioni di altre regioni del mondo. Priorità deve essere data alle attività per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri diversi. Occorre incentivare la partecipazione delle ONG e di altri soggetti nel settore della conservazione *in situ*/nell'azienda agricola.

Devono essere incoraggiati la diffusione e lo scambio di risorse genetiche europee per incrementare l'utilizzo di specie sotto-utilizzate, nonché l'uso di una vasta diversità di risorse genetiche per la produzione agricola sostenibile.

Per le risorse vegetali è attualmente disponibile, o in fase di definizione nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee (EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure), una rete basata sul web decentrata, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, degli inventari nazionali di collezioni *ex situ* (banche di geni), di strutture *in situ* (risorse) e di banche dati sulla base degli inventari nazionali. Occorre incentivare e migliorare ulteriormente lo sviluppo di inventari nazionali delle collezioni *ex situ* detenute nei paesi europei e l'istituzione di un catalogo di ricerca europeo (Eurisco) e creare inventari delle risorse *in situ* (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni).

Occorre istituire un inventario europeo basato sul web decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, sulle risorse genetiche forestali, comprese le risorse *in situ* (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni) e le collezioni *ex situ*; tale inventario dovrebbe basarsi sugli inventari nazionali e tener conto delle attività del programma Euforgen.

Per quanto riguarda le risorse genetiche animali detenute nelle aziende agricole, le iniziative dovrebbero riguardare principalmente l'istituzione di una rete europea di inventari nazionali che trattino aspetti amministrativi (quali l'origine e lo stato del finanziamento, lo stato delle razze e i rischi che corrono, l'ubicazione dei libri genealogici ecc.); tali inventari dovrebbero essere gestiti secondo il DAD-IS, il sistema d'informazione della strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento (AnGIR).

Per la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche animali (seme, embrioni) dovrebbe essere creata una rete sul web di inventari nazionali e un catalogo di ricerca europeo per i dati minimi «di passaporto». L'inventario consiste soprattutto nella definizione, nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici delle strutture (di stoccaggio e conservazione) delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di tali risorse genetiche. Possono essere inclusi i dati minimi «di passaporto» dei singoli accessi.

Per le risorse genetiche microbiche occorre istituire una rete, basata sul web, di inventari nazionali delle risorse *ex situ* e *in situ*, nell'ambito della rete dei centri europei per le risorse biologiche (European Biological Resource Centre Network — EBRCN).

Devono essere incentivati gli scambi periodici di informazioni tra gli organismi competenti negli Stati membri, in particolare riguardo all'origine e alle caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. In questo modo sarà più agevole creare una rete di inventari nazionali, che costituirà una guida delle collezioni delle risorse genetiche conservate e delle attività connesse in corso nella Comunità. L'obiettivo della rete in questione consiste nel sostenere le altre attività comunitarie e nazionali e nell'incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili del materiale conservato.

I costi connessi con la costituzione di capacità delle ONG, l'istituzione e il monitoraggio degli inventari, gli scambi periodici di informazioni tra organismi competenti negli Stati membri e la preparazione di pubblicazioni e rapporti periodici devono essere finanziati con gli importi totali stanziati per l'attuazione del programma.

3.2. Azioni concertate

Le azioni concertate sono destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri; tale obiettivo è conseguito principalmente con l'organizzazione di seminari e la presentazione di rapporti. In particolare tali azioni dovrebbero incentivare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione riguardo a questioni tematiche e ad azioni e programmi specifici locali (aziendali), regionali o nazionali (svolti o pianificati sotto la responsabilità degli Stati membri o da organismi non soggetti all'autorità di questi ultimi); sono comprese le azioni che sono o possono essere effettuate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999, del regolamento (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽²⁾ o della direttiva 98/95/CE, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽³⁾, al fine di coordinare tutte queste iniziative fra loro, con le misure da adottare a livello comunitario e con i processi, sviluppi e accordi internazionali nel settore. Le azioni concertate potrebbero anche includere attività di coordinamento su tematiche specifiche (risorse genetiche specifiche, di animali o piante coltivate) che si avvalgono di gruppi tecnici specializzati. Le azioni concertate hanno portata transnazionale.

3.3. Misure di accompagnamento

Azioni di accompagnamento specifiche comprendono attività di informazione, diffusione e consulenza che comportano:

- l'organizzazione di seminari, di conferenze tecniche, workshop e riunioni occasionali con le organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi e soggetti interessati,
- attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,
- preparazione di rapporti tecnici,
- attività di promozione dello sfruttamento dei risultati da parte del mercato (utenti).

4. Azioni mirate: altre precisazioni sui settori ammissibili

4.1. Risorse genetiche delle piante coltivate

- 1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche delle piante coltivate (in situ ed ex situ); mantenimento e ulteriore perfezionamento del catalogo di ricerca europeo (Eurisco).
- 2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze delle attività condotte in azienda agricola, compresi i concetti di utilizzo e commercializzazione, che possono incentivare l'impiego di coltivazioni sottoutilizzate, contribuendo così a diversificare l'agricoltura.
- 3) Inventario e documentazione delle risorse in situ di parenti selvatici delle piante coltivate utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 4) Creazione, mantenimento e perfezionamento di database europei sulle colture (European Central Crop Databases — ECCDB) contenenti dati sulla caratterizzazione e la valutazione; tali banche dati devono essere collegate alla rete di inventari nazionali e al catalogo Eurisco per i dati a livello di «passaporto».
- 5) Istituzione e coordinamento delle collezioni permanenti europee ex situ sulla base delle collezioni ex situ esistenti a livello nazionale o di istituzioni, applicando i concetti alla base della condivisione delle responsabilità tra paesi europei per la conservazione delle risorse genetiche delle piante coltivate.
- 6) Istituzione e coordinamento di una rete europea di campi e giardini per la conservazione e dimostrazione delle risorse genetiche di piante coltivate a rischio o sottoutilizzate.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.

- 7) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea.
- 8) Raccolta delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea in conformità del diritto e degli obblighi internazionali.

4.2. *Risorse genetiche forestali*

- 1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche forestali utilizzate o potenzialmente utili per la gestione sostenibile dei boschi e delle foreste in Europa.
- 2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze sulle attività di conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali.
- 3) Analisi e preparazione di buone prassi di gestione operativa per le risorse genetiche forestali e integrazione delle attività connesse nei programmi nazionali su boschi e foreste.
- 4) Istituzione di reti europee di risorse genetiche o unità di conservazione dei geni rappresentative per le specie interessate, onde migliorarne la conservazione e la caratterizzazione a livello europeo.
- 5) Valutazione delle risorse genetiche forestali a livello di specie e di provenienze (compresa l'analisi delle sperimentazioni in caso di esperimenti esistenti sulle provenienze) che potrebbero essere importanti per la gestione sostenibile di boschi e foreste in Europa.
- 6) Istituzione e coordinamento di collezioni per incentivare l'utilizzo di risorse genetiche per l'afforestazione, la riforestazione, il recupero e il miglioramento degli alberi a livello europeo.
- 7) Raccolta di risorse genetiche forestali che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.

4.3. *Risorse genetiche animali*

- 1) Creazione di una rete europea basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche animali ex situ ed in situ/nell'azienda agricola che tenga conto delle attività svolte nell'ambito dei coordinatori nazionali europei per la gestione delle risorse genetiche animali e sia collegata al sistema informativo DAD-IS della FAO.
 - 2) Definizione di criteri standard e comparabili validi in tutta Europa per individuare le priorità d'azione nazionali nel settore della conservazione e dell'utilizzazione sostenibili delle risorse genetiche animali e i requisiti connessi per la cooperazione internazionale.
 - 3) Istituzione di centri europei per la crioconservazione delle risorse genetiche animali che sfruttino le esperienze nazionali o istituzionali di crioconservazione.
 - 4) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche animali (specie e razze) utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
 - 5) Istituzione di un sistema standard europeo per testare il rendimento delle risorse genetiche animali in agricoltura e per la documentazione delle caratteristiche delle razze e delle popolazioni di animali di allevamento a rischio.
 - 6) Creazione e coordinamento di una rete europea di aziende agricole simili al progetto «ARK farm», centri di soccorso e parchi di animali d'allevamento per le specie di animali d'allevamento europee a rischio.
 - 7) Sviluppo di programmi di selezione transnazionali comuni per le razze e le popolazioni a rischio. Definizione di norme per lo scambio di informazioni, il materiale genetico e gli animali da riproduzione.
 - 8) Elaborazione di strategie che incrementino la redditività delle razze locali (per creare legami tra le razze locali e i prodotti tipici da esse derivati, per individuare e promuovere il valore delle razze locali per i servizi ambientali come la conservazione del paesaggio o la gestione degli ecosistemi agricoli, e per il contributo che danno all'aspetto di multifunzionalità che caratterizza l'agricoltura, ad esempio il mantenimento della diversità culturale nelle zone rurali, lo sviluppo rurale e il turismo ecc.).
 - 9) Definizione di strategie per promuovere l'utilizzo di risorse genetiche animali sottoutilizzate che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.
-

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE FINANZIARIA INDICATIVA PER IL PROGRAMMA COMUNITARIO

	%
Azioni	90
Azioni mirate	73
— Promozione della conservazione ex situ e in situ, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale	(53)
— Istituzione di inventari europei basati sul web, decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche in agricoltura (in particolare l'origine e le caratteristiche), attività, strutture e banche dati sulla conservazione attualmente disponibili o in via di preparazione nella Comunità	(20)
Azioni concertate	9
Scambio di informazioni su questioni tematiche riguardo ad azioni e programmi nazionali con l'obiettivo di migliorare il coordinamento di tali iniziative e di coordinarle con le misure intraprese a livello comunitario e con gli sviluppi nelle sedi internazionali	
Misure di accompagnamento	8
Iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici	
Assistenza tecnica e consulenza di esperti (valutazione)	10 (8+2)
Totale	100

DIRETTIVA 2004/83/CE DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 2004****recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera c), punto 2), lettera a) e punto 3), lettera a),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («protocollo»), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non «nonrefoulement» (divieto di rimpatrio a rischio di persecuzione).
- (3) La convenzione di Ginevra ed il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.
- (4) Le conclusioni di Tampere stabiliscono che il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere, a breve termine, il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e al contenuto dello status di rifugiato.
- (5) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere precisano che lo status di rifugiato deve essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che

offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale.

- (6) Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.
- (7) Il ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità delle normative.
- (8) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è o un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o una persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.
- (9) La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base di discrezionale.
- (10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e dei familiari al loro seguito.
- (11) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

⁽¹⁾ GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 325.

⁽²⁾ GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 25.

⁽³⁾ GU C 221 del 17.9.2002, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU C 278 del 14.11.2002, pag. 44.

- (12) Nell'applicare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'«interesse superiore del minore.»
- (13) La direttiva si applica nel rispetto del protocollo sull'asilo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
- (14) Il riconoscimento dello status di rifugiato è un atto declaratorio.
- (15) Delle consultazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati possono offrire preziose indicazioni agli Stati membri all'atto di decidere se riconoscere lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.
- (16) Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell'applicazione della convenzione di Ginevra.
- (17) È necessario introdurre dei criteri comuni per l'attribuzione ai richiedenti asilo, della qualifica di rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra.
- (18) In particolare, è necessario introdurre definizioni comuni per: bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (*sur place*); fonti del danno e della protezione; protezione interna; persecuzione ivi compresi i motivi di persecuzione.
- (19) La protezione può essere offerta non soltanto dallo Stato ma anche dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che soddisfano le condizioni di cui alla presente direttiva che controllano una regione o una zona più estesa all'interno del territorio dello Stato.
- (20) Nel valutare le domande di protezione internazionale presentate da minori, è necessario che gli Stati membri considerino con attenzione le forme di persecuzione riguardanti specificamente i minori.
- (21) È altresì importante introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza ad un determinato gruppo sociale.»
- (22) Gli atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite sono enunciati nel preambolo e agli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite e si rispecchiano, tra l'altro, nelle risoluzioni delle Nazioni unite relative alle misure di lotta al terrorismo, nelle quali è dichiarato che «atti, metodi e pratiche di terrorismo sono contrari ai fini e ai principi delle Nazioni unite» e che «chiunque inciti, pianifichi, finanzia deliberatamente atti di terrorismo compie attività contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite.»
- (23) In linea con il riferimento di cui all'articolo 14, «status» può includere anche lo status di rifugiato.
- (24) Inoltre occorre stabilire le norme minime per la definizione e gli elementi essenziali della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di Ginevra.
- (25) È necessario introdurre i criteri per l'attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.
- (26) I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave.
- (27) I familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione al punto che questo aspetto potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato.
- (28) Nella nozione di sicurezza nazionale e di ordine pubblico rientrano pure i casi in cui un cittadino di un paese terzo faccia parte di un'organizzazione che sostiene il terrorismo internazionale o sostenga una siffatta organizzazione.
- (29) Mentre i benefici offerti ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria non devono essere necessariamente gli stessi previsti per il beneficiario di tale status, essi devono essere equi rispetto a quelli offerti ai beneficiari della protezione sussidiaria.
- (30) Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali, gli Stati membri possono stabilire che la concessione di prestazioni in materia di accesso all'occupazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e accesso agli strumenti d'integrazione sia subordinata al rilascio di un permesso di soggiorno.
- (31) La presente direttiva non si applica alle agevolazioni finanziarie accordate dagli Stati membri per promuovere l'istruzione e la formazione.
- (32) Si dovrebbe tener conto delle difficoltà pratiche incontrate dai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria per quanto riguarda l'autenticificazione dei loro diplomi, certificati o altri titoli stranieri.
- (33) Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali, assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati.

(34) Con riferimento all'assistenza sociale ed assistenza sanitaria le modalità e i dettagli concernenti l'attribuzione delle prestazioni essenziali dovrebbero essere determinate secondo la legislazione nazionale. La possibilità di limitare le prestazioni per i beneficiari della protezione sussidiaria a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte ai cittadini dello Stato membro in questione conformemente alla legislazione nazionale.

(35) Occorre assicurare l'accesso all'assistenza sanitaria, per quanto riguarda la salute sia fisica che mentale, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

(36) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di valutazioni periodiche, tenendo conto in particolare dell'evolversi degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di «non refoulement», dell'evoluzione dei mercati del lavoro negli Stati membri e dell'elaborazione di principi fondamentali comuni in materia d'integrazione.

(37) Poiché gli scopi della direttiva proposta ossia l'elaborazione di norme minime per la concessione della protezione internazionale a cittadini di paesi terzi e ad apolidi da parte degli Stati membri ed il contenuto della protezione concessa non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 28 gennaio 2002, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

(39) In applicazione dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato con lettera del 13 febbraio 2002 la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

(40) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente

direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);
- b) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- c) «rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
- d) «status di rifugiato»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;
- e) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

- f) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- g) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione, non contemplato nel campo d'applicazione della presente direttiva, che possa essere richiesto con domanda separata;
- h) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
- il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri,
 - i figli minori della coppia di cui al primo trattino o del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
- i) «minore non accompagnato»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri;
- j) «permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale, che permetta ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide di soggiornare nel territorio dello Stato membro stesso;
- k) «paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Articolo 3

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione interna-

zionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 4

Esame dei fatti e delle circostanze

1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono le dichiarazioni del richiedente e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
 - a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione;
 - b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
 - c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
 - d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;
 - e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Articolo 5

Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine («sur place»)

1. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo paese di origine.
2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio effettivo rischio di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine.
3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine.

Articolo 6

Responsabili della persecuzione o del danno grave

I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

- a) lo Stato;
- b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi come definito all'articolo 7.

Articolo 7

Soggetti che offrono protezione

1. La protezione può essere offerta:
 - a) dallo Stato; oppure
 - b) dai partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.
2. La protezione è in generale fornita se i soggetti di cui al paragrafo 1 adottano adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione come enunciato al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti atti del Consiglio.

Articolo 8

Protezione all'interno del paese d'origine

1. Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese.
2. Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda.
3. Il paragrafo 1 si può applicare nonostante ostacoli tecnici al ritorno al paese d'origine.

CAPO III

REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO

Articolo 9

Atti di persecuzione

1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra devono:
 - a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

3. In conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1.

Articolo 10

Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

- a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:
 - i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è

così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

- tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti classificati come penali dal diritto interno degli Stati membri; possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per sé stesse una presunzione di applicabilità del presente articolo;

- e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Articolo 11

Cessazione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

- a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; o
- b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquisitata; o
- c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquistato la cittadinanza; o
- d) si sia volontariamente ristabilito nel paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; o
- e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
- f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni.

Articolo 12

Esclusione

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

- a) rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1D della convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite diversi dall'Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati. Quando siffatta protezione o assistenza cessi per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della presente direttiva;
- b) le autorità competenti del paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del paese stesso o diritti e obblighi equivalenti.

2. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere:

- a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- b) che abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
- c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite.

3. Il paragrafo 2 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

CAPO IV

STATUS DI RIFUGIATO

Articolo 13

Riconoscimento dello status di rifugiato

Gli Stati membri riconoscono lo status di rifugiato al cittadino di un paese terzo o all'apolide ammissibile quale rifugiato in conformità dei capi II e III.

Articolo 14

Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere un rifugiato ai sensi dell'articolo 11.

2. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è mai stato un rifugiato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, lo Stato membro interessato abbia stabilito che:

- a) la persona in questione avrebbe dovuto essere esclusa o è esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 12;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di rifugiato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario quando:

- a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
- b) la persona in questione, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non riconoscere lo status ad un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa.

6. Le persone cui si applicano i paragrafi 4 o 5 godono dei diritti analoghi conferiti dagli articoli 3, 4, 16, 22, 31 e 32 e 33 della convenzione di Ginevra, o di diritti analoghi, purché siano presenti nello Stato membro.

CAPO V

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA*Articolo 15***Danno grave**

Sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione; o
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

*Articolo 16***Cessazione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Nell'applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

*Articolo 17***Esclusione**

1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere:

- a) che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
- b) che abbia commesso un reato grave;
- c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite;
- d) che rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova.

2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

3. Gli Stati membri possono escludere un cittadino di un paese terzo o un apolide dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria se questi, prima di essere ammesso nello Stato membro, ha commesso uno o più reati non contemplati al paragrafo 1, che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d'origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati.

CAPO VI

STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA*Articolo 18***Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria**

Gli Stati membri riconoscono lo status di protezione sussidiaria a un cittadino di un paese terzo o a un apolide ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria in conformità dei capi II e V.

*Articolo 19***Revoca, cessazione o rifiuto del rinnovo dello status di protezione sussidiaria**

1. Per quanto riguarda le domande di protezione internazionale presentate successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuta a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi ha cessato di essere una persona ammissibile alla protezione sussidiaria in conformità dell'articolo 16.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo status di protezione sussidiaria riconosciuto a un cittadino di un paese terzo o a un apolide da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario se questi, dopo aver ottenuto lo status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso dall'ammissibilità a tale status in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri revocano, cessano o rifiutano di rinnovare lo status di protezione sussidiaria di un cittadino di un paese terzo o di un apolide se:

- a) questi, successivamente al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2;
- b) il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l'ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

4. Fatto salvo l'obbligo del cittadino di un paese terzo o dell'apolide, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, lo Stato membro che ha riconosciuto lo status di protezione sussidiaria dimostra su base individuale che l'interessato ha cessato di essere o non è ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

CAPO VII

CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 20

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano i diritti sanciti dalla convenzione di Ginevra.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia ai rifugiati sia alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, ove non diversamente indicato.

3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

4. Il paragrafo 3 si applica soltanto alle persone per cui si riscontrano esigenze particolari mediante la valutazione della loro situazione individuale.

5. Il prevalente interesse del minore è la principale considerazione degli Stati membri quando attuano le disposizioni del presente capo che coinvolgono i minori.

6. Entro i limiti stabiliti dalla convenzione di Ginevra, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del presente capo, riconosciuti a un rifugiato, il cui status di rifugiato sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento di tale status.

7. Entro i limiti derivanti dagli obblighi internazionali degli Stati membri, gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre i benefici del presente capo, riconosciuti ad una persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria, il cui status di protezione sussidiaria sia stato ottenuto per attività svolte al fine esclusivo o principale di creare le condizioni necessarie al riconoscimento come persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

Articolo 21

Protezione dal respingimento

1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali.

2. Qualora non sia vietato dagli obblighi internazionali previsti dal paragrafo 1, gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando:

a) vi siano ragionevoli motivi per considerare che detta persona rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato membro nel quale si trova; o

b) che, essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, detta persona costituisca un pericolo per la comunità di tale Stato membro.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno di un (o a un) rifugiato al quale si applichi il paragrafo 2.

Articolo 22

Informazioni

Quanto prima possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, gli Stati membri forniscono alle persone che considerano bisognose di protezione internazionale, in una lingua che queste siano in grado di comprendere, l'accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.

Articolo 23

Mantenimento dell'unità del nucleo familiare

1. Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l'unità del nucleo familiare.

2. Gli Stati membri provvedono a che i familiari del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, che individualmente non hanno diritto a tale status o protezione, siano ammessi ai benefici di cui agli articoli da 24 a 34, in conformità delle procedure nazionali e nella misura in cui ciò sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare.

Gli Stati membri possono definire le condizioni applicabili ai benefici relativi ai familiari dei beneficiari della protezione sussidiaria.

In tali casi gli Stati membri assicurano che i benefici offerti garantiscano un adeguato tenore di vita.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il familiare è o sarebbe escluso dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria in base ai capi III e V.

4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono rifiutare, ridurre o revocare i benefici ivi menzionati, per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

5. Gli Stati membri possono decidere che il presente articolo si applica anche agli altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza dal paese d'origine e che in quel momento erano completamente o principalmente a carico del beneficiario dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

Articolo 24

Permesso di soggiorno

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un periodo di almeno tre anni rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 3.

Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 1, il permesso di soggiorno da rilasciare ai familiari dei beneficiari dello status di rifugiato può essere valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria, il più presto possibile dopo aver riconosciuto loro lo status, un permesso di soggiorno valido per un periodo non inferiore ad un anno rinnovabile, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Articolo 25

Documenti di viaggio

1. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato documenti di viaggio nella forma prevista dall'allegato della convenzione di Ginevra, allo scopo di permettere loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari della protezione sussidiaria che si trovino nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare, almeno quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Articolo 26

Accesso all'occupazione

1. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di rifugiato.

2. Gli Stati membri provvedono a che siano offerte ai beneficiari dello status di rifugiato opportunità di formazione occupa-

zionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo modalità equivalenti a quelle previste per i loro cittadini.

3. Gli Stati membri autorizzano i beneficiari dello status di protezione sussidiaria ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di protezione sussidiaria. Può essere tenuta in considerazione la situazione esistente sul mercato del lavoro degli Stati membri, eventualmente anche per stabilire un ordine di precedenza per l'accesso all'occupazione per un periodo di tempo limitato da determinare conformemente alla normativa nazionale. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di protezione sussidiaria accedano al posto per il quale hanno ricevuto un'offerta, in conformità delle norme nazionali in materia di ordine di precedenza sul mercato del lavoro.

4. Gli Stati membri provvedono a che ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria siano offerte opportunità di formazione occupazionale per adulti, formazione professionale e tirocinio sul luogo di lavoro secondo modalità che saranno decise dagli Stati membri stessi.

5. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 27

Accesso all'istruzione

1. Gli Stati membri offrono il pieno accesso al sistema scolastico, secondo le stesse modalità previste per i loro cittadini, a tutti i minori beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

2. Gli Stati membri consentono agli adulti beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale secondo le stesse modalità previste per i cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

3. Gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.

Articolo 28

Assistenza sociale

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini Stato membro in questione.

2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

Articolo 29

Assistenza sanitaria

1. Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria abbiano accesso all'assistenza sanitaria secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha riconosciuto loro tali status.

2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono limitare l'assistenza sanitaria per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione.

3. Gli Stati membri forniscono adeguata assistenza sanitaria, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso tali status, ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

Articolo 30

Minori non accompagnati

1. Gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario.

2. Nel dare attuazione alla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte dal tutore o rappresentante designato. Le autorità competenti procedono a valutazioni periodiche.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati siano alloggiati:

- a) presso familiari adulti; o
- b) presso una famiglia affidataria; o
- c) in centri specializzati nell'ospitare i minori; o
- d) secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori.

In questo contenuto si tiene conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso

4. Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

5. Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per rintracciare quanto prima i suoi familiari. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale.

6. Le persone che si occupano di minori non accompagnati devono aver ricevuto o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

Articolo 31

Accesso all'alloggio

Gli Stati membri provvedono a che i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria abbiano accesso ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.

Articolo 32

Libera circolazione nel territorio dello Stato membro

Gli Stati membri concedono ai beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria la libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale, secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nei loro territori.

Articolo 33

Accesso agli strumenti di integrazione

1. Al fine di facilitare l'integrazione dei rifugiati nella società, gli Stati membri stabiliscono i programmi d'integrazione che considerano adeguati o creano i presupposti che garantiscono l'accesso a tali programmi.

2. Laddove lo ritengano opportuno, gli Stati membri consentono ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria di accedere ai programmi d'integrazione.

Articolo 34

Rimpatrio

Gli Stati membri possono fornire assistenza ai beneficiari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria che desiderano rimpatriare.

CAPO VIII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA*Articolo 35***Cooperazione**

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto, trasmettendone l'indirizzo alla Commissione che a sua volta lo comunica a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

*Articolo 36***Personale**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti e le altre organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base e siano soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 37***Relazioni**

1. Entro il 10 aprile 2008, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Dette proposte di modifica riguardano in via prioritaria agli articoli 15, 26 e 33. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini di tale relazione entro il 10 ottobre 2007.

2. Successivamente, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 38***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva.

*Articolo 39***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 40***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India

(2004/633/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 e il 28 gennaio 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, l'accordo di cui alla presente decisione.
- (2) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e l'India.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 22 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

ACCORDO**di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India**

La Comunità europea e la Repubblica d'India (in seguito denominati «parti contraenti»),

VISTA l'importanza dei legami commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'India e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe, allo sviluppo armonioso di detti legami;

CONVINTE che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO conto dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni che violano la legislazione doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti e riconoscendo l'importanza di valutare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri;

PERSUASE che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti renderà più efficaci gli interventi avverso tali operazioni;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali a cui le parti contraenti hanno già aderito o che hanno già applicato, nonché le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale (Organizzazione mondiale del commercio) del 5 dicembre 1953 sull'assistenza amministrativa reciproca e le attività nel settore doganale intraprese dall'Organizzazione mondiale del commercio;

CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1993 è stato firmato un accordo di cooperazione in materia di partenariato e sviluppo tra la Comunità europea e la Repubblica d'India,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamento o altro strumento giuridicamente vincolante adottato dalla Comunità europea o dall'India che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e il vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo di competenza delle autorità doganali e di altre autorità amministrative;
- b) «autorità doganale», nella Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, in India, il Servizio centrale dogane e accise del «Department of Revenue, Ministry of Finance»;
- c) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo;
- d) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente accordo;

e) «dati personali», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

f) «operazione che viola la legislazione doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

g) «persona», persona fisica o giuridica;

h) «informazione», dati anche non elaborati o analizzati, e documenti, relazioni ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o loro copie certificate o autenticate.

*Articolo 2***Applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altro, all'India.

*Articolo 3***Sviluppi futuri**

Le parti contraenti possono, di comune intesa, ampliare il presente accordo per potenziare e integrare la cooperazione doganale, in conformità delle rispettive normative doganali, mediante accordi su settori o temi specifici.

*Articolo 4***Ambito della cooperazione**

1. Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale e, in particolare, si adoperano al fine di:

- a) stabilire e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni;
- b) agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali;
- c) occuparsi di qualsiasi questione amministrativa collegata al presente accordo che possa richiedere, in determinate circostanze, la loro azione comune.

2. Le parti contraenti si impegnano inoltre a sviluppare attività per agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali.

3. Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutti gli aspetti relativi all'applicazione della normativa doganale.

*Articolo 5***Ambito dell'assistenza**

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nei settori di loro competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente accordo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a detta normativa.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente accordo viene prestata da ogni autorità doganale e amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del presente accordo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente accordo.

*Articolo 6***Obblighi imposti da altri accordi**

1. Tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- a) non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b) vanno considerate un complemento degli accordi di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'India;

c) non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta ai sensi del presente accordo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di reciproca assistenza amministrativa già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'India, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente accordo, le parti contraenti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato misto di cooperazione doganale istituito dall'articolo 21.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE*Articolo 7***Cooperazione in materia di procedure doganali**

Le parti contraenti dichiarano il proprio impegno ad agevolare la legittima circolazione delle merci e si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati, al fine di conseguire tale obiettivo ai sensi del presente accordo.

*Articolo 8***Assistenza tecnica**

Le autorità doganali possono prestarsi assistenza tecnica e procedere a scambi di personale per favorire una migliore comprensione delle rispettive tecniche e procedure doganali e dei relativi sistemi informatizzati, al fine di conseguire questi obiettivi ai sensi del presente accordo.

*Articolo 9***Discussioni in sede di organizzazioni internazionali**

Le autorità doganali si adoperano per sviluppare e potenziare la cooperazione in settori d'interesse comune per agevolare le discussioni in campo doganale nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

TITOLO III

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 10

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni accertate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

In particolare, su richiesta, le autorità doganali si scambiano informazioni relative alle attività che potrebbero violare le disposizioni doganali nel territorio dell'altra parte, per esempio dichiarazioni e certificati di origine non corretti, fatture o altri documenti non corretti o falsificati, o che potrebbero risultare non corretti o falsificati.

2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state importate correttamente nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state esportate correttamente dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari o di altri strumenti giuridicamente vincolanti, per assicurare che siano tenute sotto controllo:
- a) le persone nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che tali merci siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che sono o possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che possano essere destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 11

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali o rego-

lamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto in situazioni che possano rappresentare un danno considerevole per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza o altri interessi vitali dell'altra parte, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- a) attività che sono o che sembrano loro contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte contraente;
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) persone nei confronti delle quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- e) mezzi di trasporto per i quali sussistono fondati motivi per ritenere che siano stati, siano, ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 12

Consegna, notifica

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti, tutte le misure necessarie per:

- a) consegnare tutti i documenti di tipo amministrativo;
- b) notificare ogni decisione, proveniente dall'autorità richiedente e che rientri nell'ambito di applicazione del presente accordo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti da consegnare ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 13

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate ai sensi del presente accordo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentire di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni legali e regolamentari o altri strumenti giuridicamente vincolanti in causa;
- e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;
- f) descrizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposti provvedimenti cautelari.

Articolo 14

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e compatibilmente con le risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o facendo procedere alle indagini opportune. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata ai sensi del presente accordo, qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legali o regolamentari o ad altri strumenti giuridicamente vincolanti della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1, informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente accordo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest'ultima.

5. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta, il fatto viene tempestivamente notificato all'autorità richiedente, unitamente alle motivazioni e a qualsiasi altra informazione che l'autorità interpellata ritiene possa essere utile all'autorità richiedente.

Articolo 15

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere fornite per via elettronica.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo su richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile. I diritti dell'autorità interpellata o di eventuali terzi in merito a tali originali rimangono inalterati.

Articolo 16

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

a) possa pregiudicare gli interessi vitali dell'India o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è chiesta assistenza ai sensi del presente accordo;

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri principi fondamentali, in particolare nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 2; o

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può stabilire.

3. Qualora l'autorità richiedente domandi un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 17***Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, a seconda delle norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati di carattere personale possono essere trasmessi solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che potrebbe fornire informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad essa applicabili nella sua giurisdizione.

Le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in essi applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni o di documenti ottenuti in virtù del presente accordo è considerata conforme ai fini del presente accordo. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

5. Le disposizioni pratiche per l'attuazione del presente articolo vengono stabilite dal comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21.

*Articolo 18***Esperti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in veste di esperto o di testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente accordo dinanzi ad un'autorità dell'altra parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere

nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità, su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

*Articolo 19***Spese di assistenza**

1. Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

2. Qualora risultasse evidente che l'espletamento di una domanda comporta spese di natura straordinaria, le autorità doganali si consultano per decidere a quali condizioni dare seguito alla domanda.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 20***Attuazione**

1. L'applicazione del presente accordo è affidata, da un lato, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, dall'altro, al Servizio centrale Dogane e accise, del «Department of Revenue, Ministry of Finance». Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere andrebbero apportate al presente accordo.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di attuazione dettagliate adottate ai sensi del presente accordo.

*Articolo 21***Comitato misto di cooperazione doganale**

1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale composto da rappresentanti della Comunità europea e dell'India. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2. Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a:

- a) assicurare la corretta applicazione dell'accordo;
- b) esaminare tutte le questioni relative alla sua applicazione;

- c) adottare le misure necessarie alla cooperazione doganale conformemente agli obiettivi del presente accordo;
 - d) scambiare opinioni su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le misure future e le relative risorse;
 - e) raccomandare soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
3. Il comitato misto di cooperazione doganale adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto di cooperazione doganale presenta una relazione annuale alla commissione mista istituita a norma dell'articolo 22 dell'accordo di cooperazione per il partenariato e lo sviluppo concluso tra la Comunità europea e la Repubblica d'India.

Articolo 22

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano

reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, l'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data della notifica all'altra parte contraente. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'accordo vengono evase ai sensi del presente accordo.

Articolo 23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

यूरोपियन समुदाय के लिए



Por la República de la India
For Republikken Indien
Für die Republik Indien
Για τη Δημοκρατία της Ινδίας
For the Republic of India
Pour la République de l'Inde
Per la Repubblica d'India
Voor de Republiek India
Pela República da Índia
Intian tasavallan puolesta
För Republiken Indien

भारत गणराज्य के लिए



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse

(2004/634/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾ («l'accordo CMAA») prevede la possibilità di un ampliamento dell'accordo stesso per migliorare la cooperazione doganale e integrarla con accordi su questioni o settori specifici.
- (2) La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità, un accordo con gli USA volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse («l'accordo»).
- (3) L'accordo estende la cooperazione doganale tra la Comunità e gli USA alla sicurezza dei container e alle questioni connesse. Esso prevede la rapida ed efficace estensione dell'iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti della Comunità che soddisfano le condizioni richieste. L'accordo definisce, inoltre, un programma di lavoro per ulteriori misure di attuazione, come l'elaborazione di norme per le tecniche di gestione dei rischi, le informazioni necessarie per individuare le spedizioni ad alto rischio importate dalle parti e programmi di partenariato industriale.
- (4) Il coordinamento esterno delle norme di controllo doganale con gli USA è necessario per garantire la sicurezza della catena di fornitura garantendo al tempo stesso la

continuità degli scambi legittimi dei container. In particolare, è essenziale garantire che tutti i porti comunitari possano partecipare all'iniziativa per la sicurezza dei container in base a principi uniformi e che si promuova nei porti americani l'applicazione di norme comparabili. Pertanto, lo scopo principale dell'accordo è agevolare gli scambi legittimi tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America (USA), garantendo su base reciproca un alto livello di sicurezza attraverso la cooperazione nello sviluppo di azioni in settori specifici di controllo per i quali è competente la Comunità.

- (5) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di estendere l'iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti comunitari tramite intese con gli USA per individuare i porti comunitari che parteciperanno all'iniziativa e in cui è prevista la presenza di funzionari delle dogane statunitensi o di confermare le eventuali dichiarazioni di principi esistenti, purché esse siano conformi al trattato e compatibili con l'accordo CMAA ampliato dall'accordo.
- (6) È necessario assicurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie per intensificare e ampliare ulteriormente la cooperazione doganale nell'ambito dell'accordo CMAA ampliato.
- (7) A tal fine, si dovrebbe definire una procedura di consultazione in base alla quale gli Stati membri che prevedono di negoziare intese con gli USA nei settori coperti dall'accordo CMAA ampliato notifichino immediatamente la loro intenzione e forniscano informazioni in merito. Se così richiesto da uno Stato membro o dalla Commissione, entro breve termine le informazioni dovrebbero essere oggetto di consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 222 del 12.8.1997, pag. 17.

- (8) Lo scopo principale delle consultazioni dovrebbe consistere nell'agevolare lo scambio di informazioni e assicurare la coerenza delle disposizioni rispetto al trattato e alle politiche comuni, in particolare al quadro comune di cooperazione con gli USA definito dall'accordo CMAA ampliato.
- (9) Se ritiene che l'intesa che uno Stato membro intende concludere con gli USA sia incompatibile con l'accordo CMAA ampliato o che la questione dovrebbe essere affrontata nell'ambito dell'accordo CMAA ampliato, la Commissione ne dovrebbe informare lo Stato membro.
- (10) La procedura di consultazione non dovrebbe pregiudicare la competenza rispettiva degli Stati membri e della Comunità a concludere le intese previste.
- (11) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, in nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse («l'accordo»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

1. Gli Stati membri possono mantenere o concludere intese con gli USA al fine di includere nell'iniziativa per la sicurezza dei container i porti comunitari. Tali eventuali intese fanno riferimento all'accordo CMAA ampliato e si conformano ad esso comprese le norme minime, una volta che siano state adottate.

La Commissione e gli Stati membri interessati possono consultarsi per assicurare la conformità di tali intese all'accordo CMAA ampliato.2. Prima di avviare negoziati per intese con gli USA in settori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 ma coperti dall'accordo CMAA ampliato, uno Stato membro avverte la Commissione e gli altri Stati membri e fornisce in occasione di tale notifica eventuali informazioni utili.

3. Gli Stati membri o la Commissione possono chiedere, entro otto giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della notifica, consultazioni con gli altri Stati membri e la Commissione. Tali consultazioni si svolgono entro tre settimane dal ricevimento della notifica. In caso di urgenza, le consultazioni si svolgono senza indugio.

4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle consultazioni la Commissione esprime un parere scritto sulla compatibilità delle intese notificate con l'accordo CMAA ampliato, indicando se del caso la necessità di trattare la questione nel quadro di detto accordo.

5. Le consultazioni si svolgono nell'ambito del comitato istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.

6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri copia delle intese di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché di ogni loro eventuale denuncia o modifica.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ACCORDO**tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse**

LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

viste le disposizioni dell'accordo di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, firmato il 28 maggio 1997, «l'accordo CMAA»,

considerando quanto segue:

- (1) TENENDO CONTO del fatto che il 1° marzo 2003 l'«US Customs and Border Protection» ha preso il posto del servizio doganale statunitense di cui all'accordo CMAA.
 - (2) RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 3, le parti contraenti possono decidere congiuntamente di ampliare i settori di cooperazione coperti dall'accordo CMAA.
 - (3) RAMMENTANDO che, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo CMAA, il comitato misto di cooperazione doganale è composto da rappresentanti delle autorità doganali delle parti contraenti, vale a dire per la Comunità europea, i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee assistiti dalle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, e, per gli Stati Uniti d'America, l'«US Customs and Border Protection, Department of Homeland Security.»
 - (4) TENENDO CONTO del fatto che il comitato misto di cooperazione doganale è stato istituito ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo CMAA.
 - (5) TENENDO CONTO delle relazioni strette, fruttuose e di lunga durata tra le autorità doganali degli Stati Uniti d'America e quelle della Comunità europea.
 - (6) PERSUASI DELLA POSSIBILITÀ di migliorare ulteriormente questa cooperazione intensificando tra l'altro gli scambi di informazioni utili e di miglior pratiche tra l'«US Customs and Border Protection», la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea per fare in modo che i controlli doganali generali sul commercio internazionale tengano debitamente conto delle esigenze in materia di sicurezza.
 - (7) CONSIDERANDO l'importanza di estendere la cooperazione a tutti i modi di trasporto internazionale e a tutti i tipi di merci, ponendo l'accento in un primo tempo sul trasporto via mare dei container.
 - (8) CONSIDERANDO l'elevato volume degli scambi nei due sensi tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America
- realizzati tramite container trasportati via mare e tramite altri modi di trasporto, e il ruolo importante della Comunità europea e degli USA come punti di transito per i container provenienti da numerosi paesi.
- (9) CONSIDERANDO che container trasportati via mare e provenienti da tutto il mondo sono importati o trasbordati o transitano negli Stati Uniti d'America e nella Comunità europea.
 - (10) PERSUASI della necessità di scoraggiare, prevenire e impedire ogni tentativo terrorista di perturbare il commercio mondiale nascondendo armi in container trasportati via mare o in altri carichi, o utilizzando questi carichi come armi.
 - (11) CONVINTI dell'esigenza di garantire maggiore sicurezza per la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, agevolando al tempo stesso gli scambi legittimi.
 - (12) RICONOSCENDO l'importanza di elaborare, nei limiti del possibile, sistemi reciproci per garantire la sicurezza ed agevolare gli scambi legittimi tenendo debito conto dei rischi.
 - (13) OSSERVANDO che è possibile rendere sostanzialmente più sicuri gli scambi legittimi istituendo un sistema basato sulla collaborazione tra l'autorità doganale del paese importatore e le autorità doganali che intervengono nelle prime fasi della catena di fornitura e sull'utilizzazione di informazioni tempestive e di tecnologie di controllo che consentano di effettuare controlli mirati sui container ad alto rischio prima che questi lascino il porto o il luogo in cui viene effettuato il carico o il trasbordo.
 - (14) RICONOSCENDO l'importanza di sostenere l'iniziativa per la sicurezza dei container (CSI), che mira a salvaguardare il commercio marittimo mondiale rafforzando la cooperazione portuale su scala mondiale per individuare ed esaminare i container ad alto rischio e garantirne l'integrità durante il trasporto.
 - (15) TENENDO PRESENTE l'articolo 5 dell'accordo CMAA che definisce le relazioni tra il medesimo accordo e qualsiasi accordo bilaterale di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale già concluso o che potrebbe essere concluso tra singoli Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.

(16) CONSIDERANDO che l'iniziativa per la sicurezza dei container dovrebbe essere estesa il più rapidamente possibile a tutti i porti della Comunità europea nei quali gli scambi commerciali con gli Stati Uniti d'America effettuati tramite container trasportati via mare non possono essere considerati trascurabili, ove siano soddisfatti alcuni requisiti minimi e siano disponibili tecnologie di controllo adeguate,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Viene rafforzata e ampliata la cooperazione doganale nell'ambito dell'accordo CMAA per migliorare la sicurezza dei container trasportati via mare e di altre spedizioni provenienti da tutto il mondo che sono importati o trasbordati o che transitano nella Comunità europea e negli Stati Uniti d'America.

Articolo 2

Si tiene debito conto dell'articolo 5 dell'accordo CMAA che definisce le relazioni tra il medesimo accordo CMAA e ogni accordo bilaterale di cooperazione e reciproca assistenza nel settore doganale tra gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e di ogni dichiarazione di principi relativa all'iniziativa per la sicurezza dei container che integri tali accordi bilaterali.

Articolo 3

Fra gli obiettivi della cooperazione rafforzata e ampliata sono inclusi, tra l'altro:

- 1) Il sostegno all'estensione rapida ed efficace dell'iniziativa per la sicurezza dei container a tutti i porti della Comunità europea che soddisfino le condizioni previste e la promozione dell'applicazione di norme comparabili nei porti americani interessati;
- 2) La collaborazione volta a migliorare le procedure doganali per rendere più sicura la catena logistica degli scambi inter-

nazionali e, in particolare, in via prioritaria, ad agevolare l'individuazione di tutte le spedizioni ad alto rischio trasportate via mare tramite container e le indagini di sicurezza al riguardo;

- 3) La definizione, nei limiti del possibile, di norme minime in materia di tecniche di gestione dei rischi e di programmi e requisiti associati; e
- 4) Il coordinamento, nei limiti del possibile, delle posizioni nelle sedi multilaterali in cui possono essere sollevate e discusse in maniera appropriata questioni relative alla sicurezza dei container.

Articolo 4

Il comitato misto di cooperazione doganale cerca forma e contenuto appropriati per documenti e/o misure che consentano di continuare ad attuare la cooperazione doganale rafforzata e ampliata nell'ambito del presente accordo.

Articolo 5

È istituito un gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti dell'«US Customs and Border Protection» e della Commissione assistita dagli Stati membri interessati per esaminare, tra l'altro, i punti elencati nell'allegato e formulare raccomandazioni al riguardo al comitato misto di cooperazione doganale.

Articolo 6

Il gruppo di lavoro presenta periodicamente una relazione sull'andamento dei lavori al responsabile dell'«US Customs and Border Protection» e al direttore generale della Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione e ogni anno al comitato misto di cooperazione doganale.

Articolo 7

Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma con cui le parti esprimono il proprio consenso ad essere vincolate. Se non è firmato lo stesso giorno da entrambe le parti, l'accordo entra in vigore il giorno in cui è apposta la seconda firma.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Per la Comunità europea



Per gli Stati Uniti d'America



ALLEGATO

Allegato all'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse

Per garantire che i controlli doganali generali sugli scambi internazionali tengano conto delle esigenze in materia di sicurezza, il gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America volto a rafforzare e ad ampliare l'accordo CMAA estendendolo alla cooperazione in materia di sicurezza dei container e questioni connesse esamina e formula raccomandazioni sui punti relativi, tra l'altro, ai seguenti settori della cooperazione tra l'«US Customs and Border Protection» e le autorità doganali della Comunità:

- a) definizione di norme minime, in particolare in vista della partecipazione all'iniziativa per la sicurezza dei container, e raccomandazione di metodi che consentano di rispettarle;
 - b) individuazione ed estensione dell'applicazione delle miglior pratiche in materia di controlli sulla sicurezza degli scambi internazionali, in particolare di quelle elaborate nell'ambito dell'iniziativa per la sicurezza dei container;
 - c) definizione e applicazione, nei limiti del possibile, di norme sulle informazioni richieste per identificare le spedizioni ad alto rischio importate, trasbordate o in transito negli Stati Uniti d'America e nella Comunità;
 - d) miglioramento e adozione, nei limiti del possibile, di norme che consentano di effettuare controlli mirati sulle spedizioni ad alto rischio, attraverso scambi di informazioni, utilizzazione di sistemi di ricerca automatizzata ed elaborazione di norme minime per le tecnologie di controllo e le metodologie per le indagini di sicurezza;
 - e) miglioramento e adozione, nei limiti del possibile, di norme applicabili ai programmi di partenariato industriale destinate a migliorare la sicurezza della catena di fornitura e ad agevolare gli scambi legittimi;
 - f) identificazione di modifiche regolamentari o legislative eventualmente necessarie per attuare le raccomandazioni del gruppo di lavoro; e
 - g) esame del tipo di documenti e delle misure che possano consentire di continuare ad attuare la cooperazione doganale rafforzata e ampliata nei settori indicati nel presente allegato.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

(2004/635/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 25 giugno 2001, dovrebbe essere approvato.
- (2) Le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notificano alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità

europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (in seguito denominato: l'accordo di associazione), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni della Comunità europea e lo scambio di lettere acclusi all'atto finale.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione e di Comitato di associazione, se agisce su delega del Consiglio di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 75 dell'accordo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è adottata, caso per caso, dal Consiglio.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare la notifica di cui all'articolo 92 dell'accordo di associazione a nome della Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. WALSH

⁽¹⁾ La Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio dopo la scadenza di quest'ultima in data 23 luglio 2002 (GU L 194 del 23.7.2002, pag. 35).

⁽²⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 264.

ACCORDO EUROMEDITERRANEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati «gli Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, e LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in appresso denominata «Egitto»,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto e i valori comuni che essi condividono;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Egitto desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità e sul partenariato;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

DESIDERANDO instaurare e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse;

CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale tra l'Egitto e la Comunità e la necessità di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Egitto;

DESIDERANDO consolidare le loro relazioni economiche sviluppando, in particolare, una cooperazione per il commercio, gli investimenti e la tecnologia, sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel settore degli audiovisivi e in relazione alle questioni sociali al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Egitto a favore del libero scambio, in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

CONSAPEVOLI della necessità di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilità politica e lo sviluppo economico della regione attraverso la promozione della cooperazione regionale;

PERSUASI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Egitto, dall'altra.

2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
- creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,
- favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti attraverso il dialogo e la cooperazione,
- contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Egitto,
- incoraggiare la cooperazione regionale al fine di consolidare la convivenza pacifica e la stabilità economica e politica,
- promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.

Articolo 2

Le relazioni tra le parti, così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO*Articolo 3*

1. Tra le parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e favorisce la solidarietà e la comprensione reciproca.

2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

- sviluppare una migliore comprensione reciproca e una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
- permettere a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra,
- rafforzare la stabilità e la sicurezza regionale,
- promuovere iniziative comuni.

Articolo 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse, in particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale.

Articolo 5

1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare

a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

b) a livello di alti funzionari dell'Egitto, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;

c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

d) con qualsiasi altro mezzo che possa utilmente contribuire a consolidare, a sviluppare e ad intensificare tale dialogo.

2. Si instaura un dialogo politico tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**PRINCIPI FONDAMENTALI***Articolo 6*

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Egitto istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità con le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati GATT.

CAPITOLO 1

Prodotti industriali*Articolo 7*

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 8

I prodotti originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente, nonché dalle restrizioni quantitative e da qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Articolo 9

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,

- un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
- due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 25 % del dazio di base,
- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

2. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
- quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,
- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base,
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base,
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 95 % del dazio di base,
- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 75 % del dazio di base,
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 45 % del dazio di base,
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,

- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 15 % del dazio di base,

- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

4. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- sei anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 90 % del dazio di base,
- sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'80 % del dazio di base,
- otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 70 % del dazio di base,
- nove anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 60 % del dazio di base,
- dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 50 % del dazio di base,
- undici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40 % del dazio di base,
- dodici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 30 % del dazio di base,
- tredici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 20 % del dazio di base,
- quattordici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 10 % del dazio di base,
- quindici anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri rimanenti sono aboliti.

5. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità non elencati negli allegati II, III, IV e V vengono aboliti secondo il calendario corrispondente previa decisione del Comitato di associazione.

6. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Egitto può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

7. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 consiste nelle aliquote di cui all'articolo 18.

Articolo 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 11

1. L'Egitto può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o reintroducendo dazi doganali.

2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Egitto ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo.

5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

6. L'Egitto informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Egitto presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Egitto a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di quattro anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.

CAPITOLO 2

Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

Articolo 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Egitto che rientrano nei capitoli

da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale egiziana, nonché ai prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 13

La Comunità e l'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

Articolo 14

1. Ai prodotti agricoli originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Egitto si applicano le disposizioni ivi contenute.

3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.

Articolo 15

1. Nel corso del terzo anno di applicazione dell'accordo, la Comunità e l'Egitto esaminano la situazione onde determinare le misure che la Comunità e l'Egitto dovranno applicare dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Egitto esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi metodiche e reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

Articolo 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la parte interessata può modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo.

2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.

3. Qualora la Comunità o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

4. L'applicazione del presente articolo può essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

CAPITOLO 3

Disposizioni comuni*Articolo 17*

1. Negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione né altre restrizioni di effetto equivalente.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra la Comunità e l'Egitto sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
3. La Comunità e l'Egitto non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

Articolo 18

1. Alle importazioni tra le parti si applica l'aliquota consolidata in sede di OMC oppure, qualora sia inferiore, l'aliquota in vigore il 1° gennaio 1999. In caso di riduzione tariffaria applicata erga omnes dopo il 1° gennaio 1999, si applica l'aliquota ridotta.
2. Se il presente accordo non prevede altre disposizioni, negli scambi tra la Comunità e l'Egitto non vengono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione né nuovi oneri di effetto equivalente, né possono essere maggiorati quelli già in vigore.
3. Le parti si comunicano reciprocamente le aliquote rispettive in vigore il 1° gennaio 1999.

Articolo 19

1. I prodotti originari dell'Egitto non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio delle disposizioni speciali per l'applicazione del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Articolo 20

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Articolo 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi delle parti.

Articolo 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.

Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 34, si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 34, paragrafo 2, se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 24

1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Prima di procedere, la parte che intende applicare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 25

1. Qualora l'osservanza dell'articolo 17, paragrafo 3, comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente; o
- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice;

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

Articolo 26

Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 27

La nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Articolo 28

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Egitto si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale egiziana.

TITOLO III**DIRITTO DI STABILIMENTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI***Articolo 29*

1. Le parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'impegno di

concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per gli scambi nei settori terziari oggetto di detti impegni.

2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:

- a) ai vantaggi concessi dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
- b) agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco delle esenzioni dalla clausola della nazione più favorita allegato dall'una o dall'altra parte all'accordo GATS.

Articolo 30

1. Le parti prenderanno in considerazione la possibilità di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle società di una parte nel territorio dell'altra parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una parte a utenti dell'altra parte.

2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle parti in conformità dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V.

3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV**MOVIMENTI DI CAPITALI E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE***CAPITOLO 1****Pagamenti e movimenti di capitali****Articolo 31*

Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 33, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta pienamente convertibile.

Articolo 32

1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Egitto garantiranno la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

2. Le parti terranno consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Egitto e giungere alla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali non appena saranno soddisfatte le condizioni necessarie.

Articolo 33

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Egitto abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Egitto, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Egitto, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.

*CAPITOLO 2****Concorrenza e altre questioni economiche****Articolo 34*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Egitto:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Egitto, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta, mediante decisione, le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.

Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano per l'attuazione del paragrafo 1, punto iii), le disposizioni dell'articolo 23.

3. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale e la distribuzione degli aiuti concessi e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuti pubblici.

4. Il paragrafo 1, punto iii), non si applica ai prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 2, a cui si applicano l'accordo OMC sull'agricoltura e le disposizioni pertinenti dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

5. Se la Comunità o l'Egitto ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 possono adottare le misure del caso previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione, a condizione che:

- tale pratica non sia adeguatamente affrontata nell'ambito delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o
- in assenza di tali norme, tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte o alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), le misure del caso possono, qualora si applichino in materia le norme OMC, essere adottate soltanto secondo le procedure e alle condizioni fissate dall'OMC o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato in questa sede e applicabile tra le parti.

6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 2, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Articolo 35

Gli Stati membri e l'Egitto adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Egitto rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 36

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Egitto in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

Articolo 37

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VI, le parti concedono e assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato VI è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 38

Le parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. Il Consiglio di associazione tiene consultazioni per il conseguimento di tale obiettivo.

TITOLO V**COOPERAZIONE ECONOMICA****Articolo 39****Obiettivi**

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse.
2. La cooperazione economica si prefigge di:
 - agevolare il conseguimento degli obiettivi globali del presente accordo,
 - favorire relazioni economiche equilibrate tra le parti,
 - sostenere l'azione dell'Egitto volta a conseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile.

Articolo 40**Ambito di applicazione**

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia egiziana in generale e degli scambi tra l'Egitto e la Comunità in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Egitto, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro.
3. La cooperazione favorisce l'attuazione di misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale.
4. Nell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica si tiene conto, se pertinente, della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.
5. Le parti possono concordare di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.

Articolo 41**Metodi e modalità**

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica;
- b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
- c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

- d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e incontri di lavoro;
- e) l'assistenza tecnica, amministrativa e normativa.

Articolo 42**Istruzione e formazione**

Le parti cooperano al fine di individuare e utilizzare gli strumenti più efficaci per un significativo miglioramento della situazione dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare per quanto riguarda le imprese pubbliche e private, i servizi attinenti al commercio, le pubbliche amministrazioni e le autorità, le agenzie tecniche, gli organismi di normalizzazione e di certificazione e le altre organizzazioni interessate. In questo contesto si dedica particolare attenzione all'accesso delle donne all'istruzione superiore e alla formazione.

La cooperazione agevola inoltre l'istituzione di legami tra organismi specializzati della Comunità e dell'Egitto e promuove lo scambio di informazioni e di esperienze e la condivisione di risorse tecniche.

Articolo 43**Cooperazione scientifica e tecnologica**

La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:
 - l'accesso dell'Egitto ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi,
 - la partecipazione dell'Egitto alle reti di cooperazione decentrata,
 - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca dell'Egitto;
- c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how.

Articolo 44**Ambiente**

1. La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile.

2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

- desertificazione,
- qualità delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare,
- gestione delle risorse idriche,
- uso razionale dell'energia,
- gestione dei rifiuti,
- salinizzazione,

- gestione ambientale delle zone costiere sensibili,
- impatto dello sviluppo industriale e sicurezza degli impianti industriali in particolare,
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e delle acque,
- educazione e sensibilizzazione ambientale.

Articolo 45

Cooperazione industriale

La cooperazione promuove e incoraggia in particolare:

- il dibattito sulla politica industriale e sulla competitività in un'economia aperta,
- la cooperazione industriale tra gli operatori economici della Comunità e dell'Egitto, anche tramite l'accesso dell'Egitto alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata,
- l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria egiziana,
- la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione industriale,
- il trasferimento di tecnologie, l'innovazione e la ricerca e sviluppo,
- il potenziamento delle risorse umane,
- l'accesso al mercato finanziario per il finanziamento degli investimenti produttivi.

Articolo 46

Investimenti e promozione degli investimenti

La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso l'Egitto, in particolare:

- predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilità di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia,
- fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (quali assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali e assicurazioni sugli investimenti) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che l'Egitto possa usufruirne più agevolmente,
- creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte degli Stati membri e dell'Egitto, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione,
- valutando l'opportunità di creare joint venture, specie a livello delle PMI, nonché, se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e l'Egitto,
- istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti.

La cooperazione può estendersi alla redazione e alla realizzazione di progetti intesi a dimostrare l'effettivo acquisto e l'uso

di tecnologie di base, l'uso di standard, lo sviluppo di risorse umane e la creazione di posti di lavoro in loco.

Articolo 47

Normalizzazione e valutazione della conformità

Le parti si sforzano di ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità. La cooperazione in questo campo mira in particolare a:

- a) incrementare l'applicazione delle norme nel settore della normalizzazione, della metrologia, degli standard di qualità e del riconoscimento della conformità, specie per quanto riguarda le norme sanitarie e fitosanitarie applicabili ai prodotti agricoli e alimentari;
- b) innalzare il livello degli organismi di valutazione della conformità egiziani al fine di concludere, al momento opportuno, accordi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- c) sviluppare strutture responsabili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della fissazione degli standard di qualità.

Articolo 48

Ravvicinamento delle legislazioni

Le parti fanno il possibile per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.

Articolo 49

Servizi finanziari

Le parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, e in particolare:

- a) consolidare e ristrutturare il settore finanziario dell'Egitto;
- b) migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione dei settori bancario e assicurativo e degli altri settori finanziari dell'Egitto.

Articolo 50

Agricoltura e pesca

La cooperazione si prefigge di:

- a) modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e della pesca, comprese le infrastrutture e le attrezzature; sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione privati;
- b) diversificare la produzione e gli sbocchi esterni promuovendo, tra l'altro, le joint venture nel settore agroalimentare;
- c) promuovere la cooperazione per le questioni veterinarie e fitosanitarie e per le tecniche colturali onde agevolare il commercio tra le parti, che si scambiano informazioni al riguardo.

*Articolo 51***Trasporti**

La cooperazione si prefigge:

- la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse,
- la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità,
- il rinnovamento delle attrezzature tecniche per il trasporto strada/rotaia, la containerizzazione e il trasbordo,
- il miglioramento della gestione degli aeroporti, delle ferrovie e del controllo aereo, ivi compresa la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti,
- il miglioramento dei dispositivi di ausilio alla navigazione.

*Articolo 52***Società dell'informazione e telecomunicazioni**

Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della società moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la società dell'informazione in espansione.

La cooperazione tra le parti in questo settore prevede:

- un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni,
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi,
- la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione,
- la partecipazione delle organizzazioni egiziane a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità già stabilite,
- l'interconnessione fra le reti e l'interoperatività dei servizi telematici nella Comunità e in Egitto.

*Articolo 53***Energia**

I settori di cooperazione prioritari sono i seguenti:

- promozione delle energie rinnovabili,
- promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica,
- ricerca applicata relativa alle reti di banche dati in campo economico e sociale, in particolare per collegare gli operatori comunitari ed egiziani,
- sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea.

*Articolo 54***Turismo**

Le priorità della cooperazione sono le seguenti:

- promuovere gli investimenti nel settore del turismo,
- migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo,
- promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo,
- promuovere la cooperazione tra regioni e città dei paesi limitrofi,
- sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo,
- assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente,
- rendere il turismo più concorrenziale sostenendo una maggiore professionalità.

*Articolo 55***Dogane**

1. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. La cooperazione riguarderà in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci;
- b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Egitto.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le amministrazioni delle parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

*Articolo 56***Cooperazione nel settore statistico**

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione delle metodologie al fine di creare una base attendibile per la gestione delle statistiche in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.

*Articolo 57***Riciclaggio del denaro**

1. Le parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.

*Articolo 58***Lotta contro la droga**

1. La cooperazione tra le parti si prefigge in particolare di:
 - rendere più efficaci le politiche e le misure volte a combattere la fornitura e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti,
 - favorire un'impostazione congiunta per ridurre la domanda.
2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con gli organismi competenti dell'Egitto, della Comunità e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione consiste in scambi di informazioni e, se del caso, in attività congiunte relative:
 - alla creazione o al potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti,
 - all'attuazione di progetti di prevenzione, di formazione e di ricerca epidemiologica,
 - alla definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope in conformità degli standard internazionali.

*Articolo 59***Lotta contro il terrorismo**

- Le parti collaborano in questo settore in conformità delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:
- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo,
 - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo,
 - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.

*Articolo 60***Cooperazione regionale**

La cooperazione regionale si concentrerà sui seguenti aspetti:

- sviluppo delle infrastrutture economiche,
- ricerca scientifica e tecnologica,
- commercio intraregionale,
- questioni doganali,

- questioni culturali,
- questioni ambientali.

*Articolo 61***Tutela dei consumatori**

La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunità europea e dell'Egitto, e in particolare di:

- migliorare la compatibilità delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio,
- istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido),
- organizzare scambi di informazioni e di esperti,
- attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.

TITOLO VI

CAPITOLO 1

Dialogo e cooperazione in campo sociale*Articolo 62*

Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita a un equo trattamento dei lavoratori che risiedono e sono occupati legalmente sul territorio dell'altra parte. Su richiesta di uno degli Stati membri o dell'Egitto, si avvieranno colloqui sugli accordi bilaterali reciproci riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti previdenziali dei lavoratori dell'Egitto e degli Stati membri che risiedono e sono occupati legalmente sui rispettivi territori.

Articolo 63

1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Egitto e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare i problemi relativi:
 - a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate;
 - b) all'emigrazione;
 - c) all'immigrazione clandestina;
 - d) alle azioni volte a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell'Egitto e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

Articolo 64

Il dialogo sulle questioni sociali si svolge secondo le procedure di cui al titolo I del presente accordo.

Articolo 65

Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si cercherà in via prioritaria di:

- a) ridurre la pressione migratoria, in particolare migliorando le condizioni di vita, creando posti di lavoro e attività generatrici di reddito e sviluppando la formazione nelle zone di origine degli emigranti;
- b) promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale;
- c) sviluppare e consolidare i programmi egiziani di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- d) migliorare il sistema previdenziale;
- e) potenziare il sistema sanitario;
- f) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;
- g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani egiziani ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza.

Articolo 66

I progetti di cooperazione possono essere realizzati in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

Articolo 67

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli da 1 a 3.

*CAPITOLO 2****Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina e le altre questioni consolari****Articolo 68*

Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

- ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio dell'Egitto su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali,
- l'Egitto accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri e l'Egitto forniranno ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunità.

Per quanto riguarda l'Egitto, gli obblighi di cui al presente articolo si applicano unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformità del sistema giuridico egiziano e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.

Articolo 69

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, le parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonché le modalità della loro riammissione.

L'Egitto fornirà un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione di questi accordi.

Articolo 70

Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, nonché a risolvere le altre questioni consolari.

*CAPITOLO 3****Cooperazione per le questioni culturali, i mezzi audiovisivi e l'informazione****Articolo 71*

1. Le parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare:

- la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (quali monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti),
- gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, di letterati, di intellettuali e di manifestazioni culturali,
- le traduzioni,
- la formazione degli operatori culturali.

2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le parti si adoperano per favorire la partecipazione egiziana alle iniziative comunitarie in questo campo.

3. Le parti convengono di estendere all'Egitto i programmi culturali della Comunità e degli Stati membri, nonché le altre attività di comune interesse.

4. Le parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni.

5. Nella definizione dei progetti e dei programmi di cooperazione e delle attività congiunte, le parti rivolgono particolare attenzione ai giovani e alle tecniche di espressione e di comunicazione attraverso i mezzi scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della cultura.

6. La cooperazione si svolge in particolare attraverso:

- un dialogo continuativo tra le parti,
- scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori, anche mediante riunioni di funzionari e di esperti,
- consulenze, trasferimenti di esperienze e formazione,
- azioni congiunte quali seminari e incontri di lavoro,
- assistenza tecnica, amministrativa e normativa,
- diffusione delle informazioni sulle iniziative della cooperazione.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 72

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Egitto un pacchetto di cooperazione finanziaria secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

La cooperazione finanziaria verte sui seguenti aspetti:

- promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia,
- potenziamento delle infrastrutture economiche,
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro,
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia egiziana della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dell'industria e il miglioramento della capacità di esportazione dell'Egitto,
- misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale,
- il miglioramento delle capacità e delle competenze egiziane per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale,
- se del caso, misure supplementari per attuare gli accordi bilaterali volti a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina,

- misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

Articolo 73

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l'Egitto nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 74

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 75

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo egiziano, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo egiziano, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 76

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 77

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo.

2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

Articolo 78

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo egiziano, dall'altra.

2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo egiziano.

Articolo 79

1. Il Comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze.

2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

Articolo 80

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.

Articolo 81

Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e l'Assemblea popolare egiziana.

Articolo 82

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Articolo 83

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 84

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Egitto nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Egitto non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Egitto.

Articolo 85

Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta,
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare l'elusione o l'evasione fiscale,
- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

Articolo 86

1. Le parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di violazione sostanziale del presente accordo, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le parti.

La violazione di una clausola sostanziale del presente accordo consiste in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o nell'inosservanza di uno degli elementi di base del presente accordo, che determinerebbero un contesto poco favorevole alle consultazioni o un ritardo che risulterebbe deleterio per gli obiettivi di detto accordo.

3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le parti decidono inoltre che dette misure verranno adottate ai sensi del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.

Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Qualora una parte adotta una misura in seguito alla violazione di una clausola sostanziale del presente accordo ai sensi del paragrafo 2, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

Articolo 87

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 88

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Egitto, da una parte, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e

gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Articolo 89

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Esso cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 90

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Egitto, dall'altra.

Articolo 91

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 92

1. Il presente accordo sarà approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e l'Egitto e l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Egitto, firmati a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

تمت في لكسمبورج في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام ألفين وواحد ميلادي

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

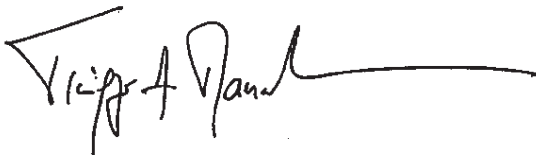
På Kongeriget Danmarks vegne



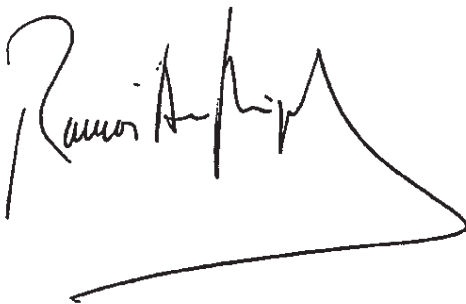
Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Per la Repubblica italiana



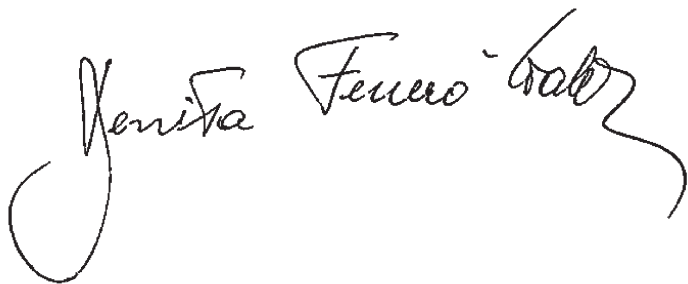
Pour le Grand-Duché de Luxembourg



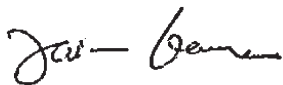
Voor het Koninkrijk der Nederlanden



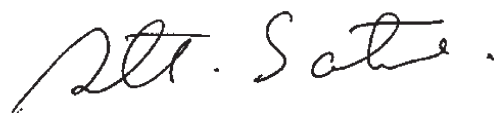
Für die Republik Österreich

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jánina Fencová". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'J'.

Pela República Portuguesa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joaquim". The signature is cursive and somewhat stylized.

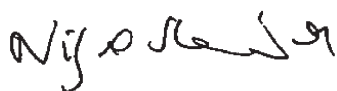
Suomen tasavallan puolesta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matti Sateri". The signature is cursive and somewhat stylized.

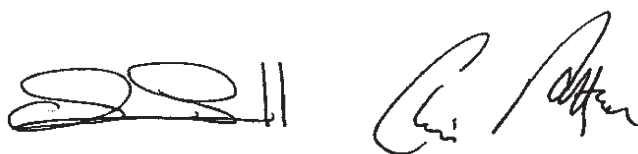
För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sören". The signature is cursive and somewhat stylized.

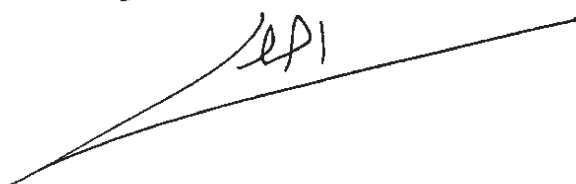
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nigel". The signature is cursive and somewhat stylized.

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar



جمهورية مصر العربية



—

ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

- Allegato I: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12
- Allegato II: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1
- Allegato III: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2
- Allegato IV: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 3
- Allegato V: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- Allegato VI: Diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 37
- Protocollo n. 1: Regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto
- Protocollo n. 2: Regime applicabile alle importazioni in Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità
- Protocollo n. 3: Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati
- Protocollo n. 4: Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n. 5: Assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di cui agli articoli 7 e 12

Codice SA	2905 43	(mannitolo)
Codice SA	2905 44	(sorbitolo)
Codice SA	2905 45	(glicerolo)
Voce SA	33.01.	(oli essenziali)
Codice SA	3302 10	(sostanze odorifere)
Voci SA	da 35.01. a 35.05.	(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)
Codice SA	3809 10	(agenti d'apprettatura o di finitura)
Voce SA	38.23.	(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)
Codice SA	3824 60	(sorbitolo n.e.p.)
Voci SA	da 41.01. a 41.03.	(cuoio e pelli)
Voce SA	43.01.	(pelli da pellicceria gregge)
Voci SA	da 50.01. a 50.03.	(seta greggia e cascami di seta)
Voci SA	da 51.01. a 51.03.	(lana e peli di animali)
Voci SA	da 52.01. a 52.03.	(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)
Voce SA	53.01.	(lino greggio)
Voce SA	53.02.	(canapa greggia)

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1

2501001	2529300	2711210	2822000	2833290
2502000	2530100	2711290	2823000	2833300
2503100	2530200	2712100	2825101	2833400
2503900	2530400	2712200	2825109	2834100
2504100	2530909	2712900	2825200	2834210
2504900	2601110	2713110	2825300	2834220
2505109	2601120	2713120	2825400	2834290
2505909	2601200	2713200	2825500	2835000
2506100	2602000	2713900	2825600	2835210
2506210	2603000	2714100	2825700	2835220
2506290	2604000	2714900	2825800	2835230
2507000	2605000	2715000	2825900	2835240
2508100	2606000	2716000	2826110	2835250
2508200	2607000	2801200	2826120	2835260
2508300	2608000	2801300	2826190	2835290
2508400	2609000	2802000	2826200	2835310
2508500	2610000	2804210	2826300	2835390
2508600	2611000	2804290	2826900	2836100
2508700	2612100	2804500	2827100	2836201
2509000	2612200	2804610	2827200	2836301
2511100	2613100	2804690	2827310	2836401
2511200	2613900	2804700	2827320	2836409
2512000	2614000	2804800	2827330	2836500
2513110	2615100	2804900	2827340	2836600
2513190	2615900	2805110	2827350	2836700
2513210	2616100	2805190	2827360	2836910
2513290	2616900	2805210	2827370	2836920
2514000	2617100	2805220	2827380	2836930
2517100	2617900	2805300	2827390	2836990
2517200	2618000	2805400	2827410	2837110
2517300	2619000	2809100	2827490	2837190
2517411	2620110	2809201	2827510	2837200
2517491	2620190	2810001	2827590	2838000
2518100	2620200	2812100	2827600	2839000
2518200	2620300	2812900	2828909	2839190
2518300	2620400	2813100	2829110	2839200
2519100	2620500	2813900	2829199	2839900
2519900	2620900	2814100	2829900	2840110
2520201	2621000	2814200	2830100	2840190
2521000	2701110	2815200	2830200	2840200
2522100	2701120	2815300	2830300	2840300
2522200	2701190	2816100	2830900	2841100
2522300	2701200	2816200	2831100	2841200
2524000	2702100	2816300	2831900	2841300
2525100	2702200	2817000	2832100	2841400
2525200	2703000	2818100	2832200	2841500
2525300	2709000	2818200	2832300	2841600
2526201	2710001	2818300	2833210	2841700
2527000	2710002	2819100	2833220	2841800
2528100	2711110	2819900	2833230	2841900
2528900	2711120	2820100	2833240	2842100
2529100	2711139	2820900	2833250	2842900
2529210	2711140	2821100	2833260	2843100
2529220	2711190	2821200	2833270	

2843210	2904201	2912190	2917310	2926100
2843290	2904209	2912210	2917320	2926200
2843300	2904900	2912290	2917330	2926900
2843900	2905110	2912300	2917340	2927000
2844101	2905120	2912410	2917350	2928000
2844109	2905130	2912420	2917360	2929100
2844200	2905140	2912490	2917370	2929900
2844300	2905150	2912500	2917390	2930100
2844400	2905160	2913000	2918110	2930200
2844500	2905170	2914110	2918120	2930300
2845100	2905190	2914120	2918130	2930400
2845900	2905210	2914130	2918140	2930900
2846100	2905220	2914190	2918150	2931000
2846900	2905290	2914210	2918160	2932110
2847000	2905310	2914220	2918170	2932120
2848100	2905320	2914230	2918190	2932130
2848900	2905390	2914290	2918210	2932190
2849100	2905410	2914300	2918220	2932210
2849200	2905420	2914410	2918230	2932290
2849900	2905490	2914490	2918290	2932900
2850000	2905500	2914500	2918300	2933110
2851000	2906110	2914600	2918900	2933190
2901109	2906120	2914690	2919000	2933210
2901210	2906130	2914700	2920100	2933290
2901220	2906140	2915110	2920900	2933310
2901230	2906190	2915120	2921110	2933390
2901240	2906210	2915130	2921120	2933400
2901290	2906290	2915211	2921190	2933510
2901299	2907110	2915220	2921210	2933590
2902110	2907120	2915230	2921220	2933610
2902190	2907130	2915240	2921290	2933690
2902300	2907140	2915290	2921300	2933710
2902410	2907150	2915310	2921410	2933790
2902420	2907190	2915320	2921420	2933900
2902430	2907210	2915330	2921430	2934100
2902440	2907220	2915340	2921440	2934200
2902500	2907230	2915350	2921450	2934300
2902600	2907290	2915390	2921490	2934900
2902700	2907300	2915400	2921510	2935000
2902900	2908100	2915500	2921590	2936100
2902909	2908200	2915600	2922110	2936210
2903110	2908900	2915700	2922120	2936220
2903120	2909110	2915901	2922130	2936230
2903130	2909190	2915909	2922190	2936240
2903140	2909200	2916110	2922210	2936250
2903150	2909300	2916120	2922220	2936260
2903160	2909410	2916130	2922300	2936270
2903190	2909420	2916140	2922410	2936280
2903210	2909430	2916150	2922420	2936290
2903220	2909440	2916190	2922490	2936900
2903230	2909490	2916200	2922500	2937100
2903290	2909500	2916310	2923100	2937210
2903300	2909600	2916320	2923200	2937220
2903400	2910100	2916330	2923900	2937290
2903510	2910200	2916390	2924100	2937910
2903590	2910300	2917110	2924210	2937920
2903610	2910900	2917120	2924291	2937990
2903620	2911000	2917130	2924299	2938100
2903690	2912110	2917140	2925110	2938900
2904100	2912120	2917190	2925190	2939100
2904200	2912130	2917200	2925200	2939210

2939290	3402139	3813000	3912120	4403201
2939300	3402199	3814000	3912209	4403209
2939400	3403119	3815110	3912310	4403310
2939500	3403199	3815120	3912390	4403320
2939600	3403919	3815190	3912900	4403330
2939700	3403999	3815900	3913100	4403340
2939909	3404100	3816000	3913900	4403350
2940000	3404200	3817100	3914000	4403910
2941100	3404909	3817200	3915100	4403920
2941200	3407001	3818000	3915200	4403991
2941300	3507100	3819000	3915300	4403999
2941400	3507900	3820000	3915900	4404100
2941500	3701100	3821000	3917101	4404200
2941900	3701302	3822000	3920101	4406100
2942000	3701992	3822600	3921901	4406900
3001100	3702100	3901100	3923301	4407100
3001200	3702511	3901200	3923501	4407210
3001900	3702521	3901300	3926903	4407220
3002100	3702522	3901901	3926907	4407230
3002200	3702551	3901909	4001100	4407910
3002310	3702559	3902100	4001210	4407920
3002390	3702561	3902200	4001220	4407990
3002901	3702911	3902300	4001291	4408101
3002909	3702921	3902900	4001301	4408201
3003310	3702922	3903110	4002110	4408901
3003901	3702941	3903190	4002191	4413000
3004310	3702951	3903200	4002201	4417001
3004901	3703101	3903300	4002311	4421901
3006109	3703201	3903900	4002391	4421903
3006200	3703901	3904101	4002410	4501100
3006300	3801100	3904300	4002491	4501900
3006400	3801200	3904400	4002510	4503100
3006600	3801300	3904500	4002591	4701000
3101000	3801900	3904610	4002601	4702000
3102210	3802100	3904690	4002701	4703110
3104100	3802900	3904900	4002801	4703190
3104200	3803000	3905110	4002910	4703210
3104300	3804000	3905190	4002991	4703290
3104900	3805100	3905900	4003000	4704110
3105100	3805200	3906100	4004000	4704190
3105200	3805900	3906900	4014100	4704210
3105300	3806100	3907100	4016101	4704290
3105400	3806200	3907200	4016921	4705000
3105510	3806300	3907300	4016992	4706100
3105590	3806900	3907400	4016993	4706910
3105600	3807001	3907501	4017001	4706920
3105900	3807009	3907509	4104101	4706930
3201100	3809910	3907600	4104102	4707100
3201200	3809920	3907910	4104291	4707200
3201300	3809930	3907990	4105191	4707300
3201900	3809990	3908100	4106191	4707900
3202100	3810100	3908900	4110000	4801000
3202900	3810900	3909100	4205001	4802521
3203000	3811119	3909200	4206101	4802601
3205000	3811199	3909300	4401100	4810991
3211001	3811219	3909409	4401210	4811311
3212100	3811299	3909500	4401220	4811312
3214101	3811909	3910000	4401300	4811391
3401202	3812100	3911100	4402000	4812000
3402119	3812200	3911900	4403100	4819501
3402129	3812300	3912110	4403200	4823901

4823903	5902900	7203900	7410211	8111001
4823904	5903902	7204100	7410221	8111009
4901100	6812200	7204210	7501100	8112111
4901910	6812400	7204290	7501200	8112112
4901990	6812700	7204300	7502100	8112190
4902100	6812901	7204410	7502200	8112201
4902900	6815201	7204490	7503000	8112209
4903000	7001000	7205210	7508001	8112301
4904000	7002100	7205290	7606111	8112309
4905010	7002311	7206901	7606121	8112401
4905910	7002321	7210111	7606911	8112409
4905990	7011100	7210121	7606921	8112911
4906000	7011200	7210901	7607111	8112919
4907001	7011900	7212101	7607191	8112990
4907002	7017100	7218100	7607201	8113001
4907010	7017200	7218900	7801100	8113009
4907020	7017900	7219110	7801910	8201100
4911993	7019391	7219120	7801990	8201200
5004001	7102100	7219130	7802000	8201300
5104000	7102210	7219140	7901110	8201400
5105101	7102290	7219210	7901120	8201500
5105291	7102310	7219220	7901200	8201600
5303100	7104200	7219230	7902000	8201900
5303900	7105100	7219240	8001100	8202100
5304100	7105900	7219310	8001200	8202200
5304900	7106910	7219320	8002000	8202310
5305110	7106921	7219330	8101100	8202320
5305190	7108120	7219340	8101910	8202400
5305210	7108131	7219350	8101920	8202910
5305290	7108200	7219900	8101931	8202990
5305910	7110111	7220110	8101939	8203100
5404102	7110191	7220120	8101990	8203200
5405002	7110211	7220200	8102100	8203300
5407101	7110291	7220900	8102910	8203400
5501100	7110311	7223000	8102920	8204110
5501200	7110391	7225100	8102930	8204120
5501300	7110411	7226100	8102990	8204200
5501900	7110491	7226920	8103100	8205600
5502000	7112100	7302300	8103900	8206000
5503100	7112200	7302400	8104110	8207110
5503200	7112900	7317002	8104190	8207120
5503300	7118100	7401100	8104200	8207200
5503400	7118101	7401200	8104300	8207300
5503900	7118109	7402000	8104900	8207400
5504100	7118900	7403110	8105101	8207500
5504900	7118901	7403120	8105109	8207600
5505100	7118902	7403130	8105900	8207700
5505200	7118909	7403190	8106001	8207800
5506100	7201400	7403210	8106009	8207900
5506200	7202410	7403220	8107101	8208100
5506300	7202490	7403230	8107102	8208200
5506900	7202500	7403290	8107900	8208300
5507000	7202600	7404000	8108101	8208400
5602101	7202700	7405100	8108102	8208900
5602210	7202800	7405900	8108900	8209000
5602290	7202910	7406100	8109101	8303000
5602900	7202920	7406200	8109102	8308902
5902100	7202930	7407101	8109900	8401100
5902200	7202999	7407221	8110001	8401200
5902300	7203100	7407291	8110009	8401300

8401400	8413812	8425390	8432900	8443900
8402111	8413819	8425410	8433110	8444000
8402119	8413820	8425420	8433190	8445110
8402129	8413919	8425490	8433200	8445120
8402192	8413920	8426110	8433300	8445130
8402199	8414100	8426120	8433400	8445190
8402202	8414200	8426190	8433510	8445200
8402209	8414309	8426200	8433520	8445300
8402902	8414400	8426300	8433530	8445400
8402909	8414599	8426410	8433590	8445900
8403100	8414809	8426490	8433600	8446100
8403900	8416100	8426910	8433900	8446210
8404101	8416200	8426990	8434100	8446290
8404109	8416300	8427100	8434200	8446300
8404202	8416900	8427200	8434900	8447110
8404209	8417100	8428109	8435100	8447120
8404901	8417200	8428200	8435900	8447200
8404909	8417800	8428310	8436100	8448110
8405900	8417901	8428320	8436210	8448190
8406110	8417909	8428330	8436290	8448200
8406190	8418501	8428390	8436800	8448320
8406900	8418611	8428400	8436910	8448330
8407100	8418691	8428500	8436990	8448390
8407290	8419200	8428600	8437100	8448420
8407310	8419310	8428900	8437800	8448490
8407320	8419320	8429110	8437900	8448510
8407331	8419390	8429190	8438100	8448590
8407332	8419400	8429200	8438200	8449000
8407333	8419500	8429300	8438300	8451100
8407341	8419600	8429400	8438400	8451299
8407342	8419810	8429510	8438500	8451401
8407343	8419890	8429520	8438600	8451409
8408109	8420101	8429590	8438800	8451500
8408209	8420109	8430100	8438900	8451800
8408909	8420911	8430310	8439100	8451901
8409100	8420919	8430390	8439200	8451903
8410110	8420991	8430410	8439300	8451909
8410120	8420999	8430490	8439910	8452210
8410130	8421110	8430500	8439990	8452290
8410900	8421129	8430610	8440100	8452300
8411110	8421190	8430620	8440900	8452909
8411120	8421219	8430690	8441100	8453100
8411210	8421220	8431100	8441200	8453200
8411220	8421290	8431209	8441300	8453800
8411810	8421390	8431319	8441400	8453900
8411820	8422190	8431390	8441800	8454100
8411910	8422200	8431410	8441900	8454200
8411990	8422300	8431420	8442100	8454300
8412100	8422400	8431430	8442200	8454900
8412210	8422909	8431490	8442300	8455100
8412290	8423101	8432101	8442400	8455210
8412310	8423891	8432109	8442501	8455220
8412390	8423902	8432211	8442509	8455300
8412801	8424200	8432219	8443110	8455900
8412809	8424300	8432291	8443120	8456101
8412901	8424812	8432299	8443190	8456109
8412909	8424819	8432301	8443210	8456201
8413200	8424891	8432309	8443290	8456209
8413400	8425110	8432401	8443300	8456301
8413500	8425190	8432409	8443400	8456309
8413600	8425200	8432801	8443500	8456901
8413709	8425310	8432809	8443600	

8456909	8466910	8480600	8508200	8532300
8457100	8466920	8480710	8508800	8532900
8457200	8466931	8480790	8508900	8533100
8457300	8466939	8481100	8513101	8533210
8458110	8466940	8481200	8513901	8533290
8458190	8467110	8481300	8514100	8533310
8458910	8467190	8481400	8514200	8533390
8458990	8467810	8481809	8514300	8533400
8459100	8467890	8481900	8514400	8533900
8459210	8467910	8482100	8514900	8535109
8459290	8467920	8482200	8515110	8535211
8459310	8467990	8482300	8515191	8535212
8459390	8468100	8482400	8515199	8535290
8459400	8468200	8482500	8515210	8535301
8459510	8468800	8482800	8515291	8535302
8459590	8468901	8482910	8515299	8535400
8459610	8468902	8482990	8515310	8536109
8459690	8468909	8501100	8515391	8536201
8459700	8471100	8501200	8515800	8536300
8460110	8471200	8501310	8515900	8536501
8460190	8471910	8501320	8516904	8536502
8460210	8471920	8501330	8517100	8539291
8460290	8471930	8501340	8517200	8539313
8460310	8471990	8501409	8517301	8539902
8460390	8473300	8501519	8517309	8540110
8460400	8474100	8501529	8517401	8540120
8460900	8474200	8501530	8517402	8540200
8461100	8474310	8501610	8517409	8540300
8461200	8474320	8501620	8517810	8540410
8461300	8474390	8501630	8517820	8540420
8461400	8474809	8501640	8517901	8540490
8461500	8474900	8502139	8517902	8540810
8461900	8475100	8502200	8517909	8540890
8462100	8475200	8502300	8519991	8540910
8462210	8475900	8502400	8520901	8540990
8462290	8476110	8503001	8522901	8541100
8462310	8476190	8503002	8523111	8541210
8462390	8476900	8504219	8523121	8541290
8462410	8477100	8504221	8523131	8541300
8462490	8477200	8504222	8523201	8541400
8462910	8477300	8504223	8525101	8541500
8462990	8477400	8504231	8525200	8541600
8463100	8477510	8504232	8526100	8541900
8463200	8477590	8504233	8526910	8542110
8463300	8477800	8504321	8526921	8542190
8463900	8477900	8504322	8528102	8542200
8464100	8478100	8504323	8528202	8542800
8464200	8478900	8504331	8529901	8542900
8464900	8479100	8504332	8530100	8543100
8465100	8479200	8504333	8530800	8543200
8465911	8479309	8504341	8530900	8543300
8465912	8479400	8504342	8531109	8543801
8465919	8479810	8504343	8531200	8543809
8465920	8479820	8504409	8531809	8543900
8465930	8479892	8504500	8531909	8544201
8465940	8479899	8504900	8532100	8544700
8465950	8479900	8505110	8532210	8545110
8465960	8480100	8505190	8532220	8545190
8465990	8480200	8505200	8532230	8545200
8466100	8480410	8505300	8532240	8545900
8466200	8480490	8505900	8532250	8546101
8466300	8480500	8508100	8532290	8546201

8547101	8801900	9013200	9025190	9110120
8601100	8802110	9013800	9025200	9110190
8601200	8802120	9013900	9025800	9110900
8602100	8802200	9014100	9025900	9114100
8602900	8802300	9014200	9026100	9114200
8603100	8802400	9014800	9026200	9114300
8603900	8802500	9014900	9026800	9114400
8604000	8803100	9015100	9026900	9114900
8607110	8803200	9015200	9027100	9405101
8607120	8803300	9015300	9027200	9405501
8607190	8803900	9015400	9027300	9501000
8607210	8804000	9015800	9027400	9502091
8607290	8805100	9015900	9027500	9502109
8607300	8805200	9016000	9027800	9502910
8607910	8901101	9017100	9027900	9502990
8607990	8901102	9017201	9028100	9503100
8608000	8901103	9017209	9028309	9503200
8701100	8901201	9017300	9028900	9503300
8701300	8901301	9017800	9029100	9503410
8701901	8901901	9017900	9029200	9503490
8701909	8901902	9018110	9029900	9503500
8704101	8902001	9018190	9030100	9503600
8704212	8902003	9018200	9030200	9503700
8704213	8902300	9018312	9030310	9503800
8704221	8904000	9018319	9030390	9503900
8704222	8905100	9018320	9030400	9504100
8704231	8905200	9018390	9030810	9506110
8704232	8905900	9018410	9030890	9506120
8704312	8907100	9018490	9030900	9506190
8704313	8907900	9018500	9031100	9506210
8704321	8908000	9018900	9031200	9506290
8704322	9001100	9019100	9031300	9506310
8704902	9005801	9019200	9031400	9506320
8704903	9005901	9020000	9031800	9506390
8708291	9006100	9021110	9031900	9506510
8708401	9007190	9021190	9032100	9506590
8708501	9007291	9021210	9032200	9506610
8708601	9007919	9021290	9032810	9506620
8708701	9007921	9021300	9032890	9506690
8708801	9010101	9021400	9032900	9506700
8708911	9010109	9021900	9033000	9506910
8708921	9010201	9022110	9106100	9506990
8708931	9010209	9022190	9106200	9507100
8708941	9010300	9022210	9106900	9507200
8708991	9010900	9022290	9107000	9507300
8709110	9011100	9022300	9108110	9507900
8709190	9011200	9022900	9108120	9508000
8709900	9011800	9023000	9108190	9603500
8713100	9011900	9024100	9108200	9607200
8713900	9012100	9024800	9108910	9608601
8714200	9012900	9024900	9108990	9618000
8801100	9013100	9025110	9110110	9705000

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2

2501009	2833110	3212902	3702559	3919909
2505101	2833190	3213100	3702569	3920109
2505901	2836209	3213900	3702919	3920200
2510100	2836309	3214109	3702929	3920300
2510200	2901101	3215110	3702930	3920410
2517419	2901291	3215191	3702949	3920420
2517499	2902200	3215199	3702959	3920510
2520100	2902901	3215900	3703109	3920590
2520209	2912600	3401111	3703209	3920610
2520900	3005101	3401201	3703909	3920620
2523291	3005109	3402111	3704000	3920630
2526100	3005901	3402121	3705100	3920690
2526209	3005909	3402131	3705200	3920710
2530300	3006101	3402191	3705900	3920720
2705000	3006500	3402901	3706101	3920730
2707100	3204110	3402909	3706901	3920790
2707200	3204121	3403111	3707100	3920910
2707500	3204129	3403191	3707900	3920920
2707600	3204130	3403911	3801111	3920930
2707910	3204141	3403991	3808101	3920940
2707990	3204149	3404901	3808109	3920990
2708100	3204150	3407009	3808201	3921110
2708200	3204160	3506100	3808209	3921120
2710003	3204170	3506910	3808301	3921130
2710009	3204191	3506990	3808309	3921140
2711131	3204199	3601000	3808401	3921190
2803000	3204200	3602000	3808409	3921909
2804100	3204900	3603000	3808901	3923101
2804300	3206100	3604901	3808909	3923211
2804400	3206200	3604909	3811110	3923302
2806100	3206300	3606100	3811191	3926101
2806200	3206410	3606900	3811211	3926102
2809209	3206420	3701200	3811291	3926201
2810009	3206430	3701301	3811901	3926901
2811110	3206490	3701309	3904109	3926902
2811190	3206500	3701910	3904210	3926904
2811210	3207201	3701991	3904220	3926905
2811220	3207209	3701999	3909401	3926906
2811230	3207300	3702200	3916100	3926908
2811290	3207400	3702310	3916200	4001292
2815110	3208101	3702320	3916900	4001302
2815120	3208201	3702390	3917211	4002199
2824100	3208901	3702410	3917221	4002209
2824200	3209101	3702420	3917231	4002319
2824901	3209901	3702430	3917291	4002399
2824909	3210001	3702440	3917311	4002499
2828101	3210003	3702519	3917321	4002599
2828102	3210004	3702529	3917391	4002609
2828901	3211009	3702530	3919900	4002709
2829191	3212901	3702540	3919901	4002809

4002999	4106110	4804520	4823701	5206220
4005100	4106120	4804590	4823902	5206230
4005200	4106199	4805100	4907003	5206240
4005910	4106200	4805210	4907004	5206250
4005990	4107101	4805220	4908100	5206310
4006100	4107211	4805230	4908900	5206320
4006900	4107291	4805290	4910001	5206330
4007000	4107901	4805300	4911101	5206340
4008110	4111000	4805400	4911991	5206350
4008190	4203101	4805500	4911992	5206410
4008210	4203210	4805600	5004009	5206420
4008290	4203291	4805700	5005000	5206430
4009100	4203301	4805800	5006001	5206440
4009200	4203401	4806100	5006009	5206450
4009300	4204000	4806200	5105109	5207100
4009400	4206109	4806300	5105210	5207900
4009500	4206900	4806400	5105299	5305990
4010100	4405000	4807100	5105300	5306100
4010919	4408109	4807910	5105400	5306209
4010999	4408209	4807990	5106100	5307100
4011100	4408909	4808100	5106200	5307200
4011200	4409109	4808200	5107100	5308100
4011300	4409209	4808300	5107200	5308200
4011400	4411110	4808900	5108100	5308300
4011500	4411210	4809100	5108200	5308901
4011910	4411310	4809200	5110009	5308909
4011990	4411910	4809300	5113001	5309101
4012100	4502000	4809900	5204110	5310901
4012200	4503900	4810110	5204190	5311009
4012900	4504100	4810120	5204200	5401109
4013100	4504900	4810210	5205110	5401209
4013200	4802101	4810290	5205120	5402100
4013900	4802109	4810310	5205130	5402200
4014900	4802200	4810320	5205140	5402310
4016109	4802300	4810390	5205150	5402320
4016910	4802400	4810910	5205210	5402330
4016929	4802511	4810999	5205220	5402390
4016930	4802519	4811100	5205230	5402411
4016940	4802521	4811210	5205240	5402412
4016950	4802529	4811290	5205250	5402420
4016994	4802531	4811319	5205310	5402430
4016999	4802539	4811399	5205320	5402491
4017002	4802601	4811400	5205330	5402492
4017009	4802609	4811901	5205340	5402510
4103200	4803001	4811909	5205350	5402520
4104109	4804110	4813100	5205410	5402590
4104210	4804190	4813200	5205420	5402610
4104220	4804210	4813901	5205430	5402620
4104299	4804290	4813909	5205440	5402690
4104310	4804310	4816100	5205450	5403100
4104390	4804390	4816200	5206110	5403200
4105110	4804410	4816300	5206120	5403311
4105120	4804420	4816900	5206130	5403312
4105199	4804490	4823300	5206150	5403320
4105200	4804510	4823400	5206210	5403331

5403332	5903101	6901000	7106929	7307910
5403391	5903201	6902100	7107001	7307920
5403392	5903901	6902200	7107009	7307930
5403410	5907001	6902901	7107220	7307990
5403420	5910000	6902902	7108110	7310292
5403490	5911100	6902909	7108132	7316000
5404101	5911200	6903100	7108139	7407109
5404109	5911310	6903200	7109001	7407219
5404900	5911320	6903900	7109009	7407229
5405001	5911400	6909110	7109240	7407299
5405009	5911900	6909190	7110112	7408110
5407102	6115911	6909191	7110192	7408190
5508109	6115921	6909900	7110199	7408210
5508209	6115931	7002200	7110212	7408220
5509110	6115991	7002319	7110292	7408290
5509120	6307200	7002399	7110299	7409110
5509210	6307901	7003191	7110312	7409190
5509220	6307902	7003192	7110392	7409210
5509310	6310101	7003200	7110399	7409290
5509320	6310109	7004901	7110492	7409310
5509410	6310900	7004902	7110499	7409390
5509420	6310909	7005101	7111001	7409400
5509510	6406101	7005102	7111002	7409900
5509520	6801000	7005291	7111100	7410110
5509530	6802101	7005292	7115100	7410120
5509590	6802102	7005300	7115901	7410219
5509610	6803000	7006001	7116101	7410229
5509620	6804100	7010100	7116201	7411100
5509690	6804211	7010902	7202110	7411210
5509910	6804219	7010903	7202190	7411220
5509920	6804221	7010904	7202210	7411290
5509990	6804229	7012000	7202290	7412100
5510110	6804231	7014001	7202300	7412200
5510120	6804239	7015100	7206909	7413000
5510200	6804300	7015901	7208110	7414100
5510300	6805300	7015909	7209140	7414900
5510900	6806100	7016909	7209210	7415100
5601100	6806200	7019100	7209340	7415210
5601210	6806900	7019200	7209440	7415290
5601220	6807100	7019310	7210119	7415310
5601290	6807900	7019320	7210129	7415320
5601300	6808000	7019399	7210902	7415390
5602109	6809901	7019900	7212109	7416000
5603000	6811100	7020001	7304100	7419992
5604100	6811200	7020009	7304200	7504000
5604200	6812100	7101100	7304319	7505110
5604900	6812300	7101210	7304399	7505120
5605000	6812500	7102200	7304419	7505210
5806101	6812600	7102390	7304499	7505220
5806103	6812909	7103100	7304519	7506100
5806401	6814100	7103910	7304599	7506200
5806403	6814900	7103990	7304909	7507110
5807100	6815100	7104100	7307210	
5807200	6815209	7104900	7307220	
5807900	6815910	7106100	7307230	
5901901	6815990	7106922	7307290	

7507120	8212900	8418502	8483900	8535301
7507200	8213000	8418619	8484100	8535900
7601100	8214100	8418691	8484900	8536101
7601200	8214901	8418699	8485100	8536209
7602000	8214902	8418991	8485900	8536410
7603100	8214903	8418999	8501401	8536490
7603200	8214909	8421211	8501511	8536509
7604109	8301100	8421230	8501521	8536619
7604290	8301200	8421310	8503002	8536900
7605110	8301300	8421910	8504109	8537101
7605190	8301409	8421990	8506119	8537109
7605210	8301500	8423109	8506121	8537209
7605290	8301600	8423200	8506129	8539100
7606119	8301700	8423300	8506139	8539210
7606129	8302100	8423810	8506199	8539229
7606919	8302200	8423820	8506200	8539299
7606929	8302300	8423899	8506909	8539312
7607119	8302410	8423901	8507101	8539319
7607199	8302420	8423902	8507201	8539390
7607209	8302490	8424100	8507300	8539400
7612909	8302500	8428101	8507801	8539901
7616902	8302600	8431201	8507901	8539909
7803000	8305100	8431312	8507909	8544110
7804110	8305200	8448310	8510901	8544190
7804190	8305900	8448410	8510902	8544300
7804200	8306100	8451300	8511100	8544419
7805000	8307100	8452100	8511200	8544499
7806000	8307900	8452901	8511300	8544519
7903100	8308100	8469100	8511400	8544599
7903900	8308200	8469210	8511500	8544609
7904000	8308909	8469290	8511800	8546102
7905000	8309901	8469310	8511900	8546209
7906000	8311109	8469390	8511909	8546900
7907100	8311209	8470100	8512100	8547109
7907900	8311309	8470210	8512200	8547200
8003000	8311909	8470290	8512300	8547900
8004000	8407339	8470300	8512400	8548000
8005100	8407349	8470400	8512900	8605000
8005200	8407900	8470500	8513109	8606100
8006000	8408102	8470900	8513909	8606200
8205100	8408103	8472100	8516291	8606300
8205200	8408202	8472200	8516400	8606910
8205300	8408203	8472300	8516901	8606920
8205400	8408902	8472900	8516902	8606990
8205510	8408903	8473100	8524211	8609000
8205590	8409919	8473210	8524221	8703101
8205700	8409999	8473290	8524231	8705100
8205800	8413110	8473400	8524901	8705200
8205900	8413190	8474801	8529101	8705300
8211940	8413300	8479301	8531101	8705400
8212101	8413830	8481802	8531801	8705900
8212109	8413911	8483100	8531901	8708100
8212201	8413913	8483400	8534000	8708210
8212202	8414301	8483500	8535101	8708299
8212203	8415901	8483600	8535211	8708310

8708390	8902009	9008300	9109900	9305210
8708409	8903102	9008400	9111109	9305290
8708509	8903912	9008900	9111200	9305901
8708609	8903922	9009110	9111800	9305909
8708709	8903992	9009120	9111909	9307000
8708809	8906009	9009210	9112100	9401901
8708919	9001200	9009220	9112800	9402100
8708929	9001300	9009300	9112900	9402900
8708939	9001401	9009900	9201100	9405102
8708949	9001409	9028201	9201200	9504200
8708999	9001501	9028209	9201900	9504909
8711109	9001509	9028301	9202100	9506400
8711209	9001900	9101119	9202900	9603210
8711309	9002110	9101129	9203000	9603291
8711409	9002190	9101199	9204100	9603301
8711509	9002200	9101219	9204200	9603400
8711909	9002909	9101299	9205100	9603902
8712009	9006200	9101999	9205900	9604000
8714110	9006309	9102110	9206000	9606100
8714190	9006409	9102120	9207100	9608109
8714910	9006519	9102190	9207900	9608200
8714920	9006529	9102210	9209100	9608310
8714930	9006539	9102290	9209200	9608399
8714940	9006599	9102910	9209300	9608409
8714950	9006610	9102990	9209910	9608609
8714960	9006620	9103100	9209920	9608919
8714999	9006690	9103900	9209930	9608999
8715000	9006910	9104000	9209940	9609109
8716900	9006990	9105110	9209990	9609200
8901104	9007110	9105190	9302000	9609900
8901109	9007210	9105210	9303100	9610000
8901209	9007299	9105290	9303200	9611000
8901309	9007911	9105910	9303300	9613801
8901903	9007929	9105990	9303900	9613901
8901909	9008100	9109110	9304000	9617000
8902002	9008200	9109190	9305100	9706000

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Egitto, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 3

2515110	3212909	3706902	4202210	4420901
2515120	3214900	3912201	4202220	4420909
2515200	3302109	3917109	4202290	4421100
2516110	3302901	3917219	4202310	4421902
2516120	3302909	3917229	4202320	4421909
2516210	3303001	3917239	4202390	4601100
2516220	3303009	3917299	4202910	4601200
2516900	3304101	3917319	4202920	4601910
2523100	3304109	3917329	4202991	4601990
2523210	3304201	3917330	4202999	4602100
2523292	3304209	3917399	4203109	4602900
2523300	3304301	3917400	4203292	4803009
2523900	3304309	3918100	4302110	4814200
2704000	3304911	3918900	4302120	4814300
2706000	3304919	3919100	4302130	4814901
2707300	3304991	3921902	4302190	4814909
2707400	3304999	3921903	4302200	4815000
2801100	3305101	3922100	4302300	4817100
2807000	3305109	3922200	4303100	4817200
2808000	3305201	3922900	4303900	4817300
2915219	3305209	3923109	4304001	4818101
2939901	3305301	3923219	4304009	4818109
2939902	3305309	3923290	4409101	4818200
3003100	3305901	3923309	4409102	4818300
3003200	3305909	3923400	4409201	4818400
3003390	3306101	3923509	4409202	4818500
3003400	3306109	3923900	4410100	4818900
3003909	3306901	3924100	4410900	4819101
3004100	3306909	3924900	4411190	4819109
3004200	3307101	3925100	4411290	4819201
3004320	3307109	3925200	4411390	4819209
3004390	3307201	3925300	4411990	4819300
3004400	3307209	3925900	4412110	4819400
3004500	3307301	3926109	4412120	4819509
3004909	3307309	3926209	4412190	4819600
3102100	3307411	3926300	4412210	4820101
3102290	3307419	3926400	4412290	4820109
3102300	3307491	3926909	4412910	4820201
3102400	3307499	4010911	4412991	4820209
3102500	3307901	4010991	4412999	4820301
3102600	3307909	4015110	4414000	4820309
3102700	3401119	4015190	4415100	4820400
3102800	3401190	4015901	4415200	4820501
3102900	3401209	4015909	4416000	4820509
3103100	3402200	4107109	4417009	4820901
3103200	3405100	4107219	4418100	4820909
3103900	3405200	4107299	4418200	4821100
3207100	3405300	4107909	4418300	4821900
3208109	3405400	4108000	4418400	4822100
3208209	3405900	4109000	4418500	4822900
3208909	3406000	4201000	4418901	4823110
3209102	3604100	4202110	4418909	4823190
3209902	3605000	4202120	4419000	4823200
3210002	3706109	4202190	4420100	4823510

4823590	5209420	5407200	5514130	5702320
4823600	5209430	5407300	5514190	5702390
4823709	5209490	5407410	5514210	5702410
4823909	5209510	5407420	5514220	5702420
4909000	5209520	5407430	5514230	5702490
4910002	5209590	5407440	5514290	5702510
4910003	5210110	5407510	5514310	5702520
4910004	5210120	5407520	5514320	5702590
4910009	5210190	5407530	5514330	5702910
4911102	5210210	5407540	5514390	5702920
4911103	5210220	5407600	5514410	5702990
4911109	5210290	5407710	5514420	5703100
4911910	5210310	5407720	5514430	5703200
4911999	5210320	5407730	5514490	5703300
5007100	5210390	5407740	5515110	5703900
5007200	5210410	5407810	5515120	5704100
5007900	5210420	5407820	5515130	5704900
5109100	5210490	5407830	5515190	5705000
5109900	5210510	5407840	5515210	5801100
5110001	5210520	5407910	5515220	5801210
5111110	5210590	5407920	5515290	5801220
5111190	5211110	5407930	5515910	5801230
5111200	5211120	5407940	5515920	5801240
5111300	5211190	5408100	5515990	5801250
5111900	5211210	5408210	5516120	5801260
5112110	5211220	5408220	5516130	5801310
5112190	5211290	5408230	5516140	5801320
5112200	5211310	5408240	5516210	5801330
5112300	5211320	5408310	5516220	5801340
5112900	5211390	5408320	5516230	5801350
5113009	5211410	5408330	5516240	5801360
5208110	5211420	5408340	5516310	5801900
5208120	5211430	5508101	5516320	5801901
5208130	5211490	5508201	5516330	5801910
5208190	5211510	5511100	5516340	5801920
5208210	5211520	5511200	5516410	5802110
5208220	5211590	5511300	5516420	5802190
5208230	5212110	5512110	5516430	5802200
5208290	5212120	5512190	5516440	5802300
5208310	5212130	5512210	5516910	5803100
5208320	5212140	5512290	5516920	5803900
5208330	5212150	5512910	5516930	5804100
5208390	5212210	5512990	5516940	5804210
5208410	5212220	5513110	5606000	5804290
5208420	5212230	5513120	5607100	5804300
5208430	5212240	5513130	5607210	5805000
5208490	5212250	5513190	5607290	5806102
5208510	5306201	5513210	5607300	5806109
5208520	5308901	5513220	5607410	5806200
5208530	5309110	5513230	5607490	5806310
5208590	5309190	5513290	5607500	5806320
5209110	5309210	5513310	5607900	5806390
5209120	5309290	5513320	5608110	5806402
5209190	5310109	5513330	5608190	5806409
5209210	5310909	5513390	5608900	5808100
5209220	5311001	5513410	5609000	5808900
5209290	5401101	5513420	5701100	5809000
5209310	5401201	5513430	5701900	5810100
5209320	5406100	5513490	5702100	5810910
5209390	5406200	5514110	5702200	5810920
5209410	5407109	5514120	5702310	5810990

5811000	6104190	6112200	6204190	6211330
5901100	6104210	6112310	6204210	6211390
5901909	6104220	6112390	6204220	6211410
5903109	6104230	6112410	6204230	6211420
5903209	6104290	6112490	6204290	6211430
5903909	6104310	6113001	6204310	6211490
5904100	6104320	6113009	6204320	6212100
5904910	6104330	6114100	6204330	6212200
5904920	6104390	6114200	6204390	6212300
5905000	6104410	6114300	6204410	6212900
5906100	6104420	6114900	6204420	6213100
5906910	6104430	6115110	6204430	6213200
5906990	6104440	6115120	6204440	6213900
5907001	6104490	6115190	6204490	6214100
5907009	6104510	6115200	6204510	6214200
5908000	6104520	6115919	6204520	6214300
5909000	6104530	6115929	6204530	6214400
6001100	6104590	6115939	6204590	6214900
6001210	6104610	6115999	6204610	6215100
6001220	6104620	6116100	6204620	6215200
6001290	6104630	6116910	6204630	6215900
6001910	6104690	6116920	6204690	6216000
6001920	6105100	6116930	6205100	6217100
6001990	6105200	6116990	6205200	6217900
6002100	6105900	6117100	6205300	6301100
6002200	6106100	6117200	6205900	6301200
6002300	6106200	6117800	6206100	6301300
6002410	6106900	6201110	6206200	6301400
6002420	6107110	6201120	6206300	6301900
6002430	6107120	6201130	6206400	6302100
6002490	6107190	6201190	6206900	6302210
6002910	6107210	6201910	6207110	6302220
6002920	6107220	6201920	6207190	6302290
6002930	6107290	6201930	6207210	6302310
6002990	6107910	6201990	6207220	6302320
6101100	6107920	6202110	6207290	6302390
6101200	6107990	6202120	6207910	6302400
6101300	6108110	6202130	6207920	6302510
6101900	6108190	6202190	6207990	6302520
6102100	6108210	6202910	6208110	6302530
6102200	6108220	6202920	6208190	6302590
6102300	6108290	6202930	6208210	6302600
6102900	6108310	6202990	6208220	6302910
6103110	6108320	6203110	6208290	6302920
6103120	6108390	6203120	6208910	6302930
6103190	6108910	6203190	6208920	6302990
6103210	6108920	6203210	6208990	6303110
6103220	6108990	6203220	6209100	6303120
6103230	6109100	6203230	6209200	6303190
6103290	6109900	6203290	6209300	6303910
6103310	6110100	6203310	6209900	6303920
6103320	6110200	6203320	6210100	6303990
6103330	6110300	6203330	6210200	6304110
6103390	6110900	6203390	6210300	6304190
6103410	6111100	6203410	6210400	6304910
6103420	6111200	6203420	6210500	6304920
6103430	6111300	6203430	6211110	6304930
6103490	6111900	6203490	6211120	6304990
6104110	6112110	6204110	6211200	6305100
6104120	6112120	6204120	6211310	6305200
6104130	6112190	6204130	6211320	

6305310	6506910	6908109	7201200	7211291
6305390	6506920	6908901	7201301	7211299
6305900	6506990	6908909	7201309	7211300
6306110	6507000	6910100	7202991	7211410
6306120	6601100	6910900	7204500	7211491
6306190	6601910	6911100	7205100	7211499
6306210	6601990	6911900	7206100	7211901
6306220	6602001	6912000	7207110	7211909
6306290	6602009	6913100	7207120	7212210
6306310	6603100	6913900	7207190	7212290
6306390	6603200	6914100	7207200	7212300
6306410	6603900	6914900	7208120	7212400
6306490	6701000	7003110	7208130	7212500
6306910	6702100	7003199	7208140	7212600
6306990	6702900	7003300	7208210	7213100
6307100	6703000	7004100	7208220	7213200
6307909	6704110	7004909	7208230	7213310
6308000	6704190	7005109	7208240	7213390
6309001	6704200	7005210	7208310	7213410
6309002	6704900	7005299	7208320	7213490
6309009	6802109	7006002	7208330	7213500
6309100	6802211	7006009	7208340	7214101
6309200	6802219	7007110	7208350	7214109
6309900	6802221	7007190	7208410	7214200
6401100	6802229	7007210	7208420	7214300
6401910	6802231	7007290	7208430	7214400
6401920	6802239	7008001	7208440	7214500
6401990	6802291	7008009	7208450	7214600
6402110	6802299	7009100	7208902	7215100
6402190	6802911	7009910	7208909	7215200
6402200	6802919	7009920	7209110	7215300
6402300	6802921	7010901	7209120	7215400
6402910	6802931	7010905	7209130	7215900
6402990	6802939	7010909	7209210	7216210
6403110	6802991	7013100	7209220	7216220
6403190	6802999	7013210	7209230	7216310
6403200	6805100	7013290	7209310	7216320
6403300	6805200	7013310	7209320	7216330
6403400	6809110	7013320	7209330	7216400
6403510	6809190	7013390	7209410	7216500
6403590	6809902	7013910	7209420	7216600
6403910	6809909	7013990	7209430	7216901
6403990	6810110	7014009	7209901	7216909
6404110	6810190	7016100	7209902	7217110
6404190	6810200	7016901	7209909	7217120
6404200	6810910	7018100	7210200	7217130
6405100	6810991	7018200	7210310	7217190
6405200	6810992	7018900	7210390	7217210
6405900	6810999	7113110	7210410	7217220
6406109	6811300	7113190	7210490	7217230
6406200	6811900	7113200	7210500	7217290
6406910	6813100	7114110	7210600	7217310
6406991	6813900	7114190	7210700	7217320
6406999	6904100	7114200	7210903	7217330
6501000	6904900	7115909	7210909	7217390
6502000	6905100	7116109	7211110	7221000
6503000	6905900	7116209	7211120	7222100
6504000	6906000	7117110	7211191	7222200
6505100	6907100	7117190	7211199	7222300
6505900	6907900	7117900	7211210	7222400
6506100	6908101	7201100	7211220	7224100

7224900	7306901	7320900	7616901	8418291
7225200	7306909	7321110	7616909	8418299
7225300	7307111	7321120	8007000	8418300
7225400	7307119	7321130	8210000	8418400
7225500	7307191	7321810	8211100	8418509
7225900	7307199	7321820	8211910	8418691
7226200	7308100	7321830	8211920	8418910
7226910	7308200	7321900	8211930	8418991
7226990	7308300	7322110	8214200	8418991
7227100	7308400	7322190	8214909	8419110
7227200	7308900	7322900	8215100	8419191
7227900	7309000	7323100	8215200	8419199
7228100	7310100	7323910	8215910	8419900
7228200	7310211	7323920	8215990	8421121
7228300	7310212	7323930	8301401	8422110
7228400	7310219	7323940	8304000	8422901
7228500	7310291	7323990	8306210	8424811
7228600	7310299	7324100	8306290	8424891
7228700	7311001	7324211	8306300	8424901
7228800	7311009	7324219	8308901	8424909
7229100	7312101	7324290	8309100	8427900
7229200	7312109	7324900	8309909	8431311
7229900	7312901	7325100	8310000	8450110
7301100	7312909	7325910	8311101	8450120
7301200	7313000	7325990	8311201	8450190
7302100	7314110	7326110	8311301	8450200
7302200	7314190	7326190	8311901	8450900
7302901	7314200	7326200	8402121	8451210
7302909	7314300	7326901	8402191	8451902
7303000	7314410	7326902	8402201	8452400
7304311	7314420	7326903	8402901	8479891
7304391	7314490	7326909	8404109	8479891
7304411	7314500	7407211	8404201	8480301
7304511	7315110	7407219	8404909	8480302
7304591	7315120	7417000	8407210	8480309
7304901	7315190	7418100	8408101	8481801
7305111	7315200	7418200	8408201	8483200
7305119	7315810	7419100	8408901	8483300
7305121	7315820	7419910	8409911	8502110
7305129	7315890	7419920	8409991	8502120
7305191	7315900	7419991	8413701	8502131
7305199	7317001	7419999	8413811	8504101
7305201	7317009	7508002	8413813	8504211
7305209	7318110	7508003	8413912	8504221
7305319	7318120	7508009	8414510	8504222
7305391	7318130	7604101	8414591	8504223
7305399	7318140	7604210	8414592	8504231
7305901	7318150	7608100	8414600	8504232
7305909	7318160	7608200	8414801	8504233
7306101	7318190	7609000	8414900	8504310
7306109	7318210	7610100	8415100	8504321
7306201	7318220	7610900	8415810	8504322
7306209	7318230	7611000	8415820	8504323
7306301	7318240	7612100	8415830	8504331
7306309	7318290	7612901	8415909	8504332
7306401	7319100	7613000	8418101	8504333
7306409	7319200	7614100	8418109	8504341
7306501	7319300	7614900	8418211	8504342
7306509	7319900	7615100	8418219	8504343
7306601	7320100	7615200	8418221	8504401
7306609	7320200	7616100	8418229	8506111

8506130	8522902	8703102	9101911	9502101
8506131	8522909	8703210	9101991	9504300
8506191	8523119	8703221	9111100	9504400
8506901	8523129	8703311	9111101	9504901
8507109	8523139	8703312	9111901	9505100
8507209	8523209	8704109	9113100	9505900
8507400	8523900	8704211	9113200	9601100
8507809	8524100	8704219	9113901	9601900
8509100	8524219	8704229	9113902	9602001
8509200	8524229	8704239	9113909	9602009
8509300	8524239	8704311	9208100	9603101
8509400	8524909	8704319	9208901	9603102
8509800	8525109	8704901	9305902	9603299
8509900	8525300	8704909	9305903	9603309
8510100	8526929	8706000	9306100	9603901
8510200	8527110	8707100	9306219	9603903
8510909	8527190	8707900	9306299	9603909
8516100	8527210	8711101	9306309	9605000
8516210	8527290	8711201	9306909	9606210
8516299	8527310	8711301	9401100	9606220
8516310	8527320	8711401	9401200	9606290
8516320	8527390	8711501	9401300	9606300
8516330	8527900	8711901	9401400	9607110
8516500	8528101	8712001	9401500	9607190
8516600	8528109	8714991	9401610	9608101
8516710	8528201	8716200	9401690	9608102
8516720	8528209	8716310	9401710	9608391
8516790	8529108	8716390	9401790	9608401
8516800	8529109	8716400	9401800	9608501
8516903	8529909	8716800	9401909	9608509
8516909	8536202	8903101	9403100	9608911
8518100	8536503	8903911	9403200	9608991
8518210	8536611	8903921	9403300	9609101
8518220	8536690	8903991	9403400	9612100
8518290	8537201	9002901	9403500	9612200
8518300	8537202	9003110	9403600	9613100
8518400	8538100	9003190	9403700	9613200
8518500	8538900	9003900	9403800	9613300
8518900	8539221	9004100	9403900	9613809
8519100	8539311	9004900	9404100	9613909
8519210	8544209	9005100	9404210	9614100
8519290	8544411	9005809	9404290	9614200
8519310	8544412	9005909	9404900	9614900
8519390	8544491	9006301	9405109	9615110
8519400	8544492	9006401	9405200	9615190
8519910	8544511	9006511	9405300	9615900
8519999	8544512	9006521	9405400	9616100
8520100	8544591	9006531	9405509	9616200
8520200	8544592	9006591	9405600	9701100
8520310	8544601	9018311	9405910	9701900
8520390	8544602	9101111	9405920	9702000
8520909	8701200	9101121	9405990	9703000
8521100	8701901	9101191	9406001	9704000
8521900	8702100	9101211	9406002	
8522100	8702900	9101291	9406009	

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità di cui all'articolo 9, paragrafo 4

8703 10 30
8703 10 90
8703 22 90
8703 23 10
8703 23 20
8703 23 90
8703 24 00
8703 31 90
8703 32 20
8703 32 90
8703 33 00
8703 90 00
8716 10 00

ALLEGATO VI

Diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 37

1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, l'Egitto aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
 - convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991),
 - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Atto di Ginevra del 1977, emendato nel 1979),
 - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989).
 2. Le parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio che l'articolo 65 dell'accordo concede ai paesi in via di sviluppo,
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 1971),
 - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979).
 3. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
-

PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI
AGRICOLI ORIGINARI DELL'EGITTO

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
 2. a) I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna A e nella colonna C si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.
 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, si applicano i dazi della tariffa doganale comune integralmente o ridotti come indicato nella colonna C.

Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
 4. Per i prodotti per i quali le disposizioni specifiche della colonna D si riferiscono al presente paragrafo, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna B vengono maggiorati ogni anno del 3 % del volume dell'anno precedente; il primo aumento avviene dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
 5. Dal 1° dicembre al 31 maggio, per le arance dolci, fresche di cui ai codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, entro il contingente tariffario di 34 000 tonnellate applicabile per la concessione sui dazi doganali ad valorem, il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è il seguente:
 - 266 EUR/t, dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000,
 - 264 EUR/t, per ciascuno dei periodi successivi, dal 1° dicembre al 31 maggio.

Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore del 2, 4, 6 o 8 % al prezzo di entrata concordato, il dazio doganale specifico equivale, rispettivamente, al 2, 4, 6 o 8 % del prezzo di entrata concordato. Se il prezzo di entrata per una spedizione è inferiore al 92 % del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.
-

Allegato al protocollo n. 1

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (%)	
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	100	2 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0603 10	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 1° ottobre al 15 aprile	100	3 000 di cui 1 000 dei fiori di cui ai codici NC 0603 10 29 e 0603 10 69	-	Nel rispetto delle condizioni convenute nello scambio di lettere
0604 99	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0701 90 51	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	anno 1: 130 000 anno 2: 190 000 anno 3 e anni successivi: 250 000	60	
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 marzo	100	-	-	
ex 0703 10	Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	15 000	60	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	3 000	50	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC	Designazione delle merci	A		B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (%)			
ex 0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 15 aprile	100	-	1 500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0705 11	Lattughe a cappuccio, dal 1° novembre al 31 marzo	100	-	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 30 aprile	100	-	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati, dal 1° gennaio alla fine di febbraio	100	-	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile	100	-	anno 1: 15 000 anno 2: 17 500 anno 3 e anni successivi: 20 000	-	
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: — asparagi dal 1° ottobre alla fine di febbraio — peperoni dal 1° novembre al 30 aprile — altri ortaggi dal 1° novembre alla fine di febbraio	100	-	-	-	
ex 0710 ex 0711	Ortaggi o legumi congelati e temporaneamente conservati, esclusi il granturco dolce delle sottovoci 0710 40 00 e 0711 90 30 e i funghi del genere Agaricus delle sottovoci 0710 80 61 e 0711 90 40	100	-	anno 1: 1 000 anno 2: 2 000 anno 3 e anni successivi: 3 000	-	
0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	100	-	16 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF ⁽¹⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario ⁽¹⁾ (%)	
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi i prodotti destinati alla semina delle sottovoci 0713 10 10, 0713 33 10 e 0713 90 10	100	-	-	
0714 20	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate	100	3 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
0804 10 00	Datteri, freschi o secchi	100	-	-	
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi	100	-	-	
0805 10	Arance, fresche o secche	100	anno 1: 50 000 ⁽²⁾ anno 2: 55 000 ⁽²⁾ anno 3 e anni successivi:60 000 ⁽²⁾	60	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 5
0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	100	-		
0805 30	Limoni e limette, freschi o secchi	100	-	-	
0805 40	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	100	-	-	
ex0806 10	Uve, fresche, dal 1° febbraio al 14 luglio	100	-	-	
ex0807 11 00	Cocomeri, freschi, dal 1° febbraio al 15 giugno	100	-	-	
ex 0807 19 00	Altri meloni, freschi, dal 15 ottobre al 31 maggio	100	1 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%) ⁽¹⁾	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (%) ⁽¹⁾	
0808 20	Pere e cotogne, fresche	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 15 marzo al 31 maggio	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0809 40	Prugne e prugnone, fresche, dal 15 aprile al 31 maggio	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
ex 0810 10	Fragole, fresche, dal 1° ottobre al 31 marzo	100	anno 1: 500 anno 2: 1 000 anno 3 e anni successivi: 1 500	-	
0810 90 85	Altre frutta, fresche	100	-	-	
0811 0812	Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100	anno 1: 1 000 anno 2: 2 000 anno 3 e anni successivi: 3 000	-	
0904	Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimentoni del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>	100	-	-	
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro	100	-	-	
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	100	-	-	
1006	Riso	25	32 000	-	

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF (%) ⁽¹⁾	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario (%) ⁽¹⁾	
1202	Arachidi	100	-	-	
ex 1209	Semi, frutti e spore da sementa, esclusi i semi di barbabietole delle sottovoci 1209 11 00 e 1209 19 00	100	-	-	
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili	100	-	-	
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	100	-	-	
1515 50 11	Olio di sesamo e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ⁽²⁾	100	1 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
1515 90	Altri grassi e oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	100	500	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	100	350 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2001 90 10	«Chutney» di manghi	100	-	-	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4

Codice NC	Designazione delle merci	A	B	C	D
		Riduzione dell'aliquota doganale NPF ⁽¹⁾ (%)	Contingente tariffario (t)	Riduzione dell'aliquota doganale al di là del contingente tariffario ⁽¹⁾ (%)	
2008 11	Arachidi	100	3 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	100	1 000	-	Si applicano le disposizioni specifiche del protocollo 1, paragrafo 4
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi	60	-	-	
5301	Lino	100	-	-	

⁽¹⁾ La riduzione del dazio si applica unicamente ai dazi doganali ad valorem.

⁽²⁾ Contingente tariffario applicabile dal 1° luglio al 30 giugno, di cui 34 000 t per le arance dolci, fresche, dei codici NC ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 e ex 0805 10 50, nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 maggio.

⁽³⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN EGITTO DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

1. I prodotti elencati in allegato originari dell'Egitto sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti secondo quanto indicato nella colonna A.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna B.

Allegato al protocollo n. 2

Codice egiziano	Descrizione	A	B
		Riduzione del dazio	Contingente tariffario
0102 10	Animali vivi della specie bovina – riproduttori di razza pura	100 %	Illimitato
0102 90	– altri	50 %	10 000
0202 30	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate	50 %	25 000
0402 10 10	Latte – in polvere, in granuli e in altre forme solide, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, per bambini	100 %	Illimitato
0402 10 91	– – diverso da quello per bambini, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20 kg		
0402 21 10	– in polvere, in granuli e in altre forme solide, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 21 91	– – per bambini, «tre quarti»		
0402 29 10	– – altro, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20 kg		
0402 29 91	– – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0402 21 20	Crema di latte – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	25 %	500
0402 29 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		
0405 00 90	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, in imballaggi di peso inferiore o uguale a 20 kg	25 %	5 000
0406 10 90	Formaggi e latticini – formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, in imballaggi di peso superiore a 20 kg	50 %	2 000
0406 20 90	– formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi, in imballaggi di peso superiore a 20 kg		
0406 30 90	– formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, in imballaggi di peso superiore a 20 kg		
0406 40 90	– formaggi a pasta erborinata, in imballaggi di peso superiore a 20 kg		
0406 90 90	– altri formaggi, in imballaggi di peso superiore a 20 kg, escluso il formaggio bianco di vacca in salamoia		

Codice egiziano	Descrizione	A	B
		Riduzione del dazio	Contingente tariffario
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212	100 %	Illimitato
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	100 %	Illimitato
0701 10 00	Patate da semina	100 %	Illimitato
Ex 0713	Legumi da granella, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, esclusi i legumi da granella delle voci 0713 20 00 (ceci) e 0713 90 00 altri	100 %	3 000
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	50 %	300
0808 10 00	Mele fresche, dal 1° gennaio al 29 febbraio	25 %	500
0809 20 00	Ciliegie, fresche	25 %	500
0812 10 00	Ciliege temporaneamente conservate ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 30 % 500	30 %	500
1201	Fave di soia, anche frantumate 100 % illimitato	100 %	Illimitato
1204	Semi di lino, anche frantumati 100 % illimitato	100 %	Illimitato
1206	Semi di girasole, anche frantumati 100 % illimitato	100 %	Illimitato
1207 10	Noci e mandorle di palmisti, anche frantumati 100 % illimitato	100 %	Illimitato
1207 30	Semi di ricino, anche frantumati 50 % illimitato	50 %	Illimitato
1207 40	Semi di sesamo, anche frantumati 100 % illimitato	100 %	Illimitato
1207 50	Semi di senapa, anche frantumati 50 % illimitato	50 %	Illimitato
1207 92	Semi di karité, anche frantumati 50 % illimitato	50 %	Illimitato
1207 99	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati 50 % illimitato	50 %	Illimitato
1209	Semi, frutti e spore da sementa 100 % illimitato	100 %	Illimitato
1507 10 90 1507 90 91	Olio di soia e sue frazioni – olio greggio, non condizionato per la vendita al minuto – purificato (semiraffinato), non condizionato per la vendita al minuto	100 %	15 000
1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole – olio greggio, non condizionato per la vendita al minuto – purificato (semiraffinato), non condizionato per la vendita al minuto	100 %	15 000
2002 90 90	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, esclusi i pomodori, interi o in pezzi, di peso netto superiore a 5 kg	50 %	500
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	50 %	100
2301 20 00	Molluschi o di altri invertebrati acquatici	100 %	10 000
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	30 %	20 000

PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE AI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Articolo 1

1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Egitto dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato I del presente protocollo sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 1, i dazi vengono aboliti dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo,
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 2, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
 - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base,
 - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 10 % dei dazi di base,
 - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base,
- per quanto riguarda i prodotti elencati nella tabella 3, ai dazi si applicano le seguenti riduzioni:
 - dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 5 % dei dazi di base,
 - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 15 % dei dazi di base,
 - dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - 25 % dei dazi di base.

2. Alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato II del presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano i dazi ivi indicati, a prescindere dall'esistenza di contingenti.

3. Le riduzioni dei dazi doganali di cui agli allegati I e II del presente protocollo si applicano ai dazi di base di cui all'articolo 18.

4. Il Consiglio di associazione può decidere di:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati ai sensi del presente protocollo,
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II del presente protocollo,
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.

Articolo 2

1. I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti con decisione del Comitato di associazione:

- qualora vengano ridotti i dazi applicati ai prodotti di base negli scambi tra la Comunità e l'Egitto, o
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunità, le riduzioni di cui al primo trattino vengono calcolate in rapporto alla parte del dazio designata come elemento agricolo, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi applicati a questi prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e l'Egitto si informano delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

Allegato I al protocollo n. 3

Tabella 1

Codice egiziano	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
0405 0405 00 90	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: altri (in imballaggi di peso superiore a 20 kg)	0 %
0505 0505 10 0505 10 00 0505 90 00	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: gregge altri	0 % 0 % 0 %
0506 0509 90 00	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: –	0 % 0 %
0510 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0 %
0903 00	Mate	0 %
1302 1302 19 90 1302 20 00 1302 31 00 1302 32 00	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – Alghe: – – altri: – – – altri – Sostanze pectiche, pectinati e pectati: – – Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – – Agar-agar Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1401 1401 10 00 1401 20 00 1401 90 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): – Bambù – Canne d'India – altre	0 % 0 % 0 %
1505 1505 10 1505 10 90 1505 90 1505 90 90	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: – Grasso di lana greggio per la vendita all'ingrosso – altri: – – per la vendita all'ingrosso	0 % 0 %
1506 00 90	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per la vendita all'ingrosso	0 %
1515 1515 60 1515 60 90	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: Olio di jojoba e sue frazioni: Olio di jojoba e sue frazioni per la vendita all'ingrosso	0 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
1518 00 10	Linossina	0 %
1518 00 90	altri	0 %
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10	Cere vegetali	0 %
1521 90	altri	0 %
1522 00 00	Degras	0 %
1702	– Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	0 %
1702 90 10	– Maltosio chimicamente puro	0 %
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	– non sgrassata	0 %
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	0 %
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 %
1901901119-21309091	– altri	0 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 20 00	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	0 %
2101 30 00	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	0 %
2905 43 00	Mannitolo	0 %
2905 44 00	D-glucitolo (sorbitolo)	0 %
2905 45 00	Glicerolo	0 %
3809 10 00	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura a base di sostanze amidacee	0 %
3823 (1)	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	
3823 11 00	Acido stearico	0 %
3823 12 00	Acido oleico	0 %
3823 13 00	Acidi grassi del tallolio	0 %
3823 19	altri:	
3823 19 10	Acidi grassi distillati	0 %
3823 19 30	Distillato d'acidi grassi	0 %
3823 19 90	altri	0 %
3823 70 00	Alcoli grassi industriali	0 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
3824 ⁽¹⁾	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544: – – in soluzione acquosa: A46	0 %
3824 60 11	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 %
3824 60 19	– – – altro – – – – altro	0 %
3824 60 91	– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0 %
3824 60 99	– – – altro	0 %

⁽¹⁾ Le voci 3823 e 3824 (e tutti i prodotti di questi due gruppi) sono classificate per codice NC.

Tabella 2

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base in %
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 10 00	– Iogurt	-15 %
0403 90	– altri: – – – altri:	
0403 90 91	– – – – condizionati per la vendita al minuto	-15 %
0403 90 99	– – – – altri	-15 %
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 00 10	in imballaggi di peso inferiore a 20 kg	-15 %
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 12 00	– – di liquirizia	-15 %
1302 13 00	– – di luppolo	-15 %
1302 14 00	– – – di piretro o di radici delle piante da rotenone	-15 %
1302 19	– – altri:	
1302 19 20	– – – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	-15 %
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 10 00	Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	-15 %
1404 20	– – Linters di cotone:	
1404 20 10	– – – trattati chimicamente	-15 %
1404 20 90	– – – altri	-15 %
1404 90 00	altri	-15 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10	– Grasso di lana greggio:	
1505 10 10	– – Grasso di lana greggio per la vendita al minuto	-15 %
1505 90	– altri:	
1505 90 10	– – per la vendita al minuto	-15 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base in %
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	-15 %
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	Margarina, esclusa la margarina liquida	
1517 10 10	— — — per la vendita al minuto, in imballaggi di peso inferiore a 20 kg	-15 %
1517 90	— altre:	
1517 90 11	— — — — Margarina liquida per la vendita al minuto, in imballaggi di peso inferiore a 20 kg	-15 %
1517 90 91	— — — — altre, condizionate per la vendita al minuto	-15 %
1520 00	Glicerolo:	
1520 10 00	— greggio	-15 %
1520 90	— altro:	
1520 90 10	— — per usi farmaceutici	-15 %
1520 90 90	— — altro	-15 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	-15 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	-15 %
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	— altri:	
	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	-15 %
	— — Cuori di palma	-15 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 10 00	— patate	-15 %
2004 90 00	— altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
	— — Granturco dolce	-15 %
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 20 00	— Patate:	
	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi	-15 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
2101 10 00	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	-15 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	— Salsa di soia	-15 %
2103 20 00	— Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	-15 %
2103 30 00	— Farina di senapa e senapa preparata:	-15 %
2103 90 00	— — altri	-15 %

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base in %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10 00	Zuppe, minestre o brodi, preparati	-15 %
2104 20	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	
2104 20 10	– per l'alimentazione dei bambini	-15 %
2104 20 90	– – – altre	-15 %
2105 00 00	Gelati, anche contenenti cacao:	-15 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10 00	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	-15 %
2106 90	– altre:	
2106 90 10	– – – Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	-15 %
2106 90 30	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	-15 %
2106 90 90	– altre:	-15 %
3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	-15 %
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	-15 %

Tabella 3

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base in %
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:	-25 %
0508 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	-25 %
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	– Granturco dolce	-25 %
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90 00	– altri:	
	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var, saccharata)	-25 %
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1506 00 10	– per la vendita al minuto	-25 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	-25 %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	-25 %
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 50 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 10 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	

Codice egiziano	Designazione delle merci	Riduzione da applicare ai dazi di base in %
1901 20 00	–	-25 %
	– – Estratti di malto	-25 %
1901 90 29	– – – – altri	-25 %
1901 90 99	– – – – altri	-25 %
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: – Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate	-25 % -25 %
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	-25 %
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: ⁽¹⁾	-25 %
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	-25 %
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90 90	– altri: – -Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	-25 %
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:	
2004 90 00	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	– – – Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	-25 %
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:	
2005 80 00	– Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	-25 %
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 11 00	Arachidi: – – Burro di arachidi – altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:	-25 %
2008 91 00	– – Cuori di palma	-25 %
2008 92 00	– Miscugli, senza aggiunta di alcole	-25 %
2008 99 00	– – altri	-25 %
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	-25 %
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	-25 %
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	-25 %
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	-25 %
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	-25 %

⁽¹⁾ Questa descrizione è cambiata dal 1° gennaio 1996; cfr. voce 1904 nell'allegato II, tabella 3.

Allegato II al protocollo n. 3

Tabella 1

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:	
0505 10 90	– – altre	0 %
0505 90 00	– altri	0 %
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 90	– altre	0 %
0903 00 00	Mate	0 %
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:	
1212 20 00	Alghe	0 %
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– Succhi ed estratti vegetali:	
1302 12 00	– – di liquirizia	0 %
1302 13 00	– – di luppolo	0 %
1302 14 00	– – di piretro o di radici delle piante da rotenone	0 %
1302 19	– – altri:	
1302 19 30	– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	0 %
	– – – altri:	
1302 19 91	– – – – Medicinali	0 %
1302 20	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati	
1302 20 10	– – allo stato secco	0 %
1302 20 90	– – altri	0 %
	– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 31 00	– – Agar-agar	0 %
1302 32	– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:	
1302 32 10	– – – di carrube o di semi di carrube	0 %
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:	
1505 10 00	– Grasso di lana greggio	0 %
1505 90 00	– altri	0 %
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0 %
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 60	– Olio di jojoba e sue frazioni	
1515 60 90	– – altri	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	– – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0 %
1517 90 93	– – – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	0 %
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	– Linossina	0 %
	– Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	
	– altri:	
1518 00 91	– – – Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0 %
	– – altri:	
1518 00 95	– – – Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0 %
1518 00 99	– – – altri	0 %
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0 %
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10	– Cere vegetali	
1521 10 90	– – altre	0 %
1521 90	– altri:	
1521 90 10	– – Spermaceti, anche raffinati o colorati	0 %
	– – Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:	
1521 90 99	– – – altre	0 %
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	– Degras	0 %
1702 90	– altri, compreso lo zucchero invertito:	
1702 90 10	– – Maltosio chimicamente puro	0 %
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 90	– altri:	
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	0 %
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	– non sgrassata	0 %
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	0 %
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0 %
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0 %
	– – altro:	
1901 90 91	– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0 %
2001 90 60	– – Cuori di palma	0 %
2008 11 10	– – – Burro di arachidi	0 %
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 :	
2008 91 00	– – Cuori di palma	0 %
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	– – Estratti, essenze e concentrati:	
2101 11 11	– – – con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %	0 %
2101 11 19	– – – altri	0 %
	– – Preparazioni:	
	– – Preparazioni a base di caffè:	
2101 12 92	– – – a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	0 %
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	– – Estratti, essenze e concentrati:	0 %
	– – Preparazioni	
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0 %
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	– – – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 11	– – – Cicoria torrefatta	0 %
	– – – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 91	– – – di cicoria torrefatta	0 %
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	– Lieviti vivi:	
2102 10 10	– – Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	0 %
2102 10 31	– – Lieviti di panificazione	0 %
2102 10 39	– – Lieviti di panificazione, esclusi quelli secchi	0 %
2102 10 90	– – altri	0 %
2102 20	– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	– – Lieviti morti:	

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1kg o meno	0 %
2102 20 19	--- altri	0 %
2102 20 90	-- altri	0 %
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	0 %
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	- Salsa di soia	0 %
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	0 %
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 10	-- Farina di senapa	0 %
2103 30 90	-- Senapa preparata	0 %
2103 90	-- altri:	
2103 90 10	-- «Chutney» di mango liquido	0 %
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0 %
2103 90 90	-- altri	0 %
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	- Zuppe, minestre o brodi, preparati:	0 %
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	0 %
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0 %
2106 90	-- altre:	
2106 90 92	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	0 %
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	
2201 10	- Acque minerali e acque gassate:	0 %
2201 90 00	- altre	0 %
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	0 %
2202 90	- altre:	
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0 %

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili in %
2203 00	Birra di malto:	
	– in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri:	
2203 00 01	– – presentata in bottiglie	0 %
2203 00 09	– – altra	0 %
2203 00 10	– in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0 %
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	– – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	0 %
2205 10 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0 %
2205 90	– altri:	
2205 90 10	– – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	0 %
2205 90 90	– – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	0 %
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	0 %
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	0 %
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	0 %
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	– – contenenti garofano	0 %
2402 20 90	– altre	0 %
2402 90 00	– altri	0 %
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	0 %
	– altri	
2403 91 00	– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	0 %
2403 99	– – altri:	
2403 99 10	– – – Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	0 %
2403 99 90	– – – altri	0 %

Tabella 2

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili ⁽¹⁾
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
da 0403 10 51 - 99	– – yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	0 % + E.A.
da 0403 90 71 - 99	– – altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	0 % + E.A.
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %	0 % + E.A.
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %	0 % + E.A.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili ⁽¹⁾
0710 40 00	Granturco dolce anche cotto, in acqua o al vapore, congelato	0 % + E.A.
0711 90 30	Granturco dolce temporaneamente conservato (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	0 % + E.A.
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	0 % + E.A.
1517 90 10	– altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	
1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro	0 % + E.A.
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza	0 % + E.A.
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15	0 % + E.A.
ex 1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove escluse le preparazioni di cui al codice NC 1901 90 91 ⁽²⁾	0 % + E.A.
ex 1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	0 % + E.A.
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	0 % + E.A.
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	0 % + E.A.
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 % + E.A.
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	0 % + E.A.
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	0 % + E.A.
2004 10 91	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, congelate	0 % + E.A.
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, congelato	0 % + E.A.
2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	0 % + E.A.
2005 80 00	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato	0 % + E.A.
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata), altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	0 % + E.A.
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	0 % + E.A.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi applicabili ⁽¹⁾
2101 12 98	Preparazioni a base di caffè	0 % + E.A.
2101 20 98	Preparazioni a base di tè o di mate	0 % + E.A.
2101 30 19	Succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta	0 % + E.A.
2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli di cicoria torrefatta	0 % + E.A.
2105	Gelati, anche contenenti cacao	0 % + E.A.
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, escluse quelle dei codici NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati:	0 % + E.A.
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi del codice NC 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0 % + E.A.
2905 43 00	Mannitolo	0 % + E.A.
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)	0 % + E.A.
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere; altre preparazioni a base di sostanze odorifere	0 % + E.A.
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e fecole esterificati o eterificati del codice NC 3505 10 50	0 % + E.A.
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati	0 % + E.A.
3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	0 % + E.A.
3824 60	Sorbitolo diverso da quello del codice NC 2905 44	0 % + E.A.

⁽¹⁾ E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93 modificato.

⁽²⁾ nuova definizione dal 1° 1.1996

Tabella 3

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente annuale ((1 000 kg)	Dazi applicabili ⁽¹⁾
ex 1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie, di cui al codice NC 1704 90 10	1 000	0 % + (EA-30 %)
ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle del codice NC 1806 10 15	1 200	0 % + (EA-30 %)
ex 1902	Paste alimentari, escluse quelle farcite dei codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato	1 500	0 %+ (EA-30 %)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove ⁽²⁾	1 000	0 % + (EA-30 %)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	1 200	0 + (EA-30 %)
2004 10 91 2005 20 10	Patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, anche congelate	1 800	0 % + (EA-30 %)

⁽¹⁾ E.A.: elemento agricolo ai sensi del regolamento (CE) n. 3448/93 modificato.

⁽²⁾ Nuova definizione dal 1° gennaio 1996.

PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1: Definizioni

TITOLO II — DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

- Articolo 2: Requisiti di carattere generale
— Articolo 3: Cumulo bilaterale dell'origine
— Articolo 4: Cumulo diagonale dell'origine
— Articolo 5: Prodotti interamente ottenuti
— Articolo 6: Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
— Articolo 7: Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
— Articolo 8: Unità da prendere in considerazione
— Articolo 9: Accessori, pezzi di ricambio e utensili
— Articolo 10: Assortimenti
— Articolo 11: Elementi neutri

TITOLO III — REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 12: Principio della territorialità
— Articolo 13: Trasporto diretto
— Articolo 14: Esposizioni

TITOLO IV — RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Articolo 15: Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V — PROVA DELL'ORIGINE

- Articolo 16: Requisiti di carattere generale
— Articolo 17: Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
— Articolo 18: Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
— Articolo 19: Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
— Articolo 20: Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1. sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
— Articolo 21: Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
— Articolo 22: Esportatore autorizzato
— Articolo 23: Validità della prova dell'origine
— Articolo 24: Presentazione della prova dell'origine
— Articolo 25: Importazioni con spedizioni scaglionate
— Articolo 26: Esonero dalla prova dell'origine
— Articolo 27: Documenti giustificativi
— Articolo 28: Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
— Articolo 29: Discordanze ed errori formali
— Articolo 30: Importi espressi in euro

TITOLO VI — MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 31: Assistenza reciproca
— Articolo 32: Controllo delle prove dell'origine
— Articolo 33: Composizione delle controversie
— Articolo 34: Sanzioni
— Articolo 35: Zone franche

TITOLO VII — CEUTA E MELILLA

— Articolo 36: Applicazione del protocollo

— Articolo 37: Condizioni particolari

TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI

— Articolo 38: Modifiche del protocollo

— Articolo 39: Esecuzione del protocollo

— Articolo 40: Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

ALLEGATO I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO II(a): Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possano avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III: Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato

ALLEGATO IV: Certificato di circolazione EUR.1. e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1

ALLEGATO V: Dichiarazione su fattura

ALLEGATO VI: Dichiarazioni comuni

TITOLO I

possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Egitto;

Articolo 1

Definizioni

h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

Ai fini del presente protocollo

a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

d) per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Egitto - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o

l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

Articolo 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Egitto si considerano materiali originari dell'Egitto anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. I materiali originari dell'Egitto incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo.

Articolo 4

Cumulo diagonale dell'origine

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia ⁽¹⁾, della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunità e l'Egitto e detti paesi, incorporati

⁽¹⁾ Il cumulo di cui al presente articolo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo.

in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Egitto, si considerano originari della Comunità o dell'Egitto. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Egitto.

3. Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine.

4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreché sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Egitto:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e dell'Egitto, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Egitto;
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Egitto;
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto;
 - e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Egitto.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti che non sono interamente ottenuti e indicati nell'allegato II a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II(a).

Le disposizioni di detto paragrafo si applicheranno per 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

3. In deroga al paragrafo 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

4. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 3, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Egitto;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Egitto su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Egitto, fatto salvo il disposto dell'articolo 4.

2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Egitto verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Egitto o attraverso i territori degli altri paesi di cui all'articolo 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Egitto.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta dei prodotti;
 - la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

1. I prodotti originari diversi da quelli di cui all'articolo 4 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Egitto beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Egitto nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Egitto;
- i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Egitto o di uno degli

altri paesi di cui all'articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Egitto, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Egitto ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Egitto può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto;
- viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Egitto.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Egitto e i prodotti originari dell'Egitto importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV; oppure
- b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato V, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1. viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1. e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o dell'Egitto se i prodotti in questione possono essere considerati

prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1. dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1. solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1. rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEZEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ESPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UFTÄRDAT I EFTERHAND», «versione araba».

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «ΚΑΚΣΟΙΣΚΑΠΑΛΕ», «versione araba».

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Egitto, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Egitto. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato V, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifica come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Egitto, rilasciati o compilati nella Comunità o in Egitto, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità, in Egitto o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 in conformità del presente protocollo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

*Articolo 29***Discordanze ed errori formali**

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

*Articolo 30***Importi espressi in euro**

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione europea.
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1999.
4. Gli importi espressi in euro e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Egitto. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

*TITOLO VI***MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA***Articolo 31***Assistenza reciproca**

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Egitto si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di

circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Egitto si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

*Articolo 32***Controllo delle prove dell'origine**

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Egitto o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

*Articolo 33***Composizione delle controversie**

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

*Articolo 34***Sanzioni**

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

*Articolo 35***Zone franche**

1. La Comunità e l'Egitto prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Egitto importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII**CEUTA E MELILLA***Articolo 36***Applicazione del protocollo**

1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso

regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

*Articolo 37***Condizioni particolari**

1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

- a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2) prodotti originari dell'Egitto:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto;
- b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Egitto» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

Articolo 40

DISPOSIZIONI FINALI

Merci in transito o in deposito*Articolo 38***Modifiche del protocollo**

Il Consiglio di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

*Articolo 39***Esecuzione del protocollo**

La Comunità e l'Egitto adottano le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO N. 4

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2

1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Egitto.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessuti).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci da 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5

1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3. e 5.4).
2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta,
- lana,
- peli grossolani di animali,
- peli fini di animali,

- crine di cavallo,
- cotone,
- carta e materiali per la fabbricazione della carta,
- lino,
- canapa,
- iuta ed altre fibre tessili liberiane,
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,
- filamenti sintetici,
- filamenti artificiali,
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,
- altre fibre sintetiche in fiocco,
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,
- altre fibre artificiali in fiocco,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufed» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 % del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto ⁽¹⁾;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.

⁽¹⁾ Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - ij) isomerizzazione;
 - k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.
3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO N. 4

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo.

È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macerazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo—resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar—agar ed altre mucillagini ed ispessenti, derivati da vegetali, anche modificati: — mucillagini ed ispessenti, modificati, derivati da vegetali, — altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503		
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: — oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticicica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana — frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti, — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, — tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio o fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi — contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui: — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, e — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setaccature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806, — nella quale i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e dei suoi derivati) devono essere interamente ottenuti, — nella quale il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi e legumi, di frutta ed altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	— Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; gran-turco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: — Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 %; acqueviti, liquori e altre bevande spiritose	Fabbricazione in cui: — a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e — in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 23	Residui e cascami dell'industria alimentare; alimenti preparati per animali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco fabbricati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati) sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altri trimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altri trimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xilene, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi — Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto — altri:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3) o (4)
3003 e 3004	— — Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— — Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— — Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— — Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006) — ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (?)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (?) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici — altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, — i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3507	— altri Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	— pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702. Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidae	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: — Acidi grassi mono—carbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: — Alcoli grassi industriali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: — I seguenti prodotti della presente voce: leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio e d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali scambiatori di ioni composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri oli di flemma e di Dippel miscele di sali aventi differenti anioni paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:		
	— prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	— Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile—butadiene—stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)	
	— Poliestere	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica; esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3916 ed ex 3917	— — prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁴⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁴⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	— Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della stessa voce del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽⁵⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori in gomma, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma		
	— coperture rigenerate, piene o semipiene, in gomma	Rigenerazione di coperture piene o semipiene usate	
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012	
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli gregge (diverse dalle pellicce) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio e di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: — levigato o incollato con giunture a spina — liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno — liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911	
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: — contenenti fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
		o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali discontinue	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue:		
	— contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — carta	
		o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, — le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago — di altri feltri — altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di filamenti di polipropilene della voce 5402, — le fibre in fiocco di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁶⁾	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁶⁾	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
5907	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati	
5908	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	— reticelle ad incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
da 5909 a 5911	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — i materiali seguenti: — filati di politetrafluoroetilene ⁽⁷⁾ — filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, — filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, — monofilati di politetrafluoroetilene ⁽⁷⁾ — filati di fibre tessili sintetiche in poli- <i>p</i> -fenilenteraftalamide, — filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽⁷⁾ — monofilamenti di copoliestere di un poliестere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4. cicloesandictanolo e di acido isoftalico, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ : Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (neonati) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (neonati), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁶⁾	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; sciali, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁹⁾	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 — ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾	
	— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁸⁾	
	— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁸⁾	
ex capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili	
	— altri:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾ — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁸⁾	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni—sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli—bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori in amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003 ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi	
	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non eccede il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antistrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:		
	— Rame raffinato	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	— Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; esclusi:	Fabbricazione in cui:	
		— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione in cui:	
		— tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e	
		— il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie		
	— altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto ⁽¹⁰⁾	
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi; esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:		
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonica, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonica, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e micro—assiemi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli—trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): — con motore alternativo a pistoni, a combustione interna, a cilindrata: — non superiore ai 50 cm ³ — superiore ai 50 cm ³ — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9018	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: — poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018 Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (conta-chilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 91	Orologeria (pendole ed orologi; loro parti); esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		
	— di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimento o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e parti di mazze	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostatori o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbizzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1. 7.3.

(2) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(3) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(4) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(5) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7) Cfr. la nota introduttiva 6.

(8) L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

ALLEGATO IIa DEL PROTOCOLLO N. 4

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possano avere il carattere di prodotto originario

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3303	Profumi ed acque da toilette	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolarari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione effettuata su materiali non originari che conferisce il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; videomonitor e videoproiettori	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8714	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO N. 4

Prodotti originari della Turchia cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, elencati per capitoli e voci del sistema armonizzato

Capitolo 1

Capitolo 2

Capitolo 3

da 0401 a 0402

ex 0403 — Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

da 0404 a 0410

0504

0511

Capitolo 6

da 0701 a 0709

ex 0710 — Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

ex 0711 — Ortaggi o legumi, escluso il granturco dolce della voce 0711 90 30, temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

da 0712 a 0714

Capitolo 8

ex Capitolo 9 — Caffè, tè e spezie, escluso il mate della voce 0903

Capitolo 10

Capitolo 11

Capitolo 12

ex 1302 — Pectina

da 1501 a 1514

ex 1515 — Altri grassi ed oli vegetali (escluso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex 1516 — Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi gli oli di ricino idrogenato detti «opalwax»

ex 1517 e
ex 1518 — Margarine, imitazioni dello strutto e altre preparazioni alimentari di grassi

ex 1522 — Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, escluso il degreas

Capitolo 16

1701

ex 1702 — Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, esclusi quelli delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1703

1801 e 1802

ex 1902 — Paste alimentari farcite, contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

ex 2001 —	Cetrioli e cetriolini, cipolle, «Chutney» di manghi, frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2002 e 2003	
ex 2004 —	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi le patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e il granturco dolce
ex 2005 —	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi i prodotti a base di patate e di granturco dolce
2006 e 2007	
ex 2008 —	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti od alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi il burro di arachidi, i cuori di palma, il granturco, gli ignami, le patate dolci e le parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili simili di piante
2009	
ex 2106 -	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2204	
2206	
ex 2207 —	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco
ex 2208 —	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco
2209	
Capitolo 23	
2401	
4501	
5301 e 5302	

ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO N. 4

Certificato di circolazione EUR.1 e richiesta di un certificato di circolazione EUR.1**Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Egitto possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)		
3. Destinatario (nome, indirizzo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. Numero d'ordine; Marche e numeri; Quantità e natura dei colli (¹); Designazione delle merci (²)		9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fatture (facoltativo)
11. CONVALIDA DELLE AUTORITÀ DOGANALI O DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE COMPETENTI Dichiarazione certificata Documento di esportazione (²) Certificato n. del Ufficio doganale competente: Paese in cui il certificato è rilasciato: Timbro Data (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto, esportatore delle merci di cui sopra, dichiaro di essere in regola con le condizioni previste per il rilascio del presente certificato. Luogo e data: (Firma)	

(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».
(²) Da compilare solo se richiesto dalle norme del paese o territorio d'esportazione.

13. RICHIESTA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Luogo, data Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). Luogo, data Timbro (Firma) ⁽¹⁾ Apporre una X nella casella pertinente.

NOTE

- (1) Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- (2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- (3) Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo		
	2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)		
3. Destinatario (nome, indirizzo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)			
8. Numero d'ordine; Marche e numeri; Quantità e natura dei colli ⁽¹⁾ ; Designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m ³ , ecc.)	10. Fattura (facoltativo)

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾

.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità della mia contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato allegato per queste merci.

Luogo....., data.....

.....

(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO N. 4

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document [customs authorization No ... ⁽¹⁾] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ⁽²⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. ... ⁽¹⁾] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... ⁽¹⁾], der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind ⁽²⁾.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ αριθμ.... ⁽¹⁾] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ⁽²⁾.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ⁽¹⁾] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. ... ⁽¹⁾], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijk andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n° ... ⁽¹⁾] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan:o ... ⁽¹⁾] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. ... ⁽¹⁾] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

Versione araba

.....

..... ⁽¹⁾

(Luogo e data)

..... ⁽²⁾

(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

⁽¹⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽²⁾ Cfr. articolo 21, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO VI DEL PROTOCOLLO N. 4

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PERIODO TRANSITORIO PER IL RILASCIO O LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROVA DELL'ORIGINE

1. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dell'accordo, le competenti autorità doganali della Comunità e dell'Egitto accettano come documenti validi per la prova di origine ai sensi del protocollo 4 i certificati di circolazione EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati nell'ambito dell'accordo di cooperazione firmato il 18 gennaio 1977.
2. Le competenti autorità della Comunità e dell'Egitto accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dalla data della compilazione e del rilascio delle prove di origine. Tali verifiche vengono condotte in conformità del protocollo 4, titolo VI, del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. L'Egitto accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL CUMULO DELL'ORIGINE

La Comunità e l'Egitto riconoscono il notevole contributo che il cumulo dell'origine può dare per agevolare la creazione di una zona di libero scambio tra tutti i partner mediterranei associati al processo di Barcellona.

La Comunità accetta di negoziare e concludere accordi con i partner mediterranei, segnatamente i paesi del Mashrak e del Magreb, su richiesta di detti Stati, onde applicare la regola del cumulo dell'origine, a condizione che i partner interessati accettino di applicare norme di origine identiche.

Le parti dichiarano inoltre che il conseguimento di questo obiettivo non dovrebbe essere ostacolato dalle differenze tra i tipi di cumulo già in vigore nei paesi partecipanti. A tal fine, subito dopo la firma dell'accordo le parti inizieranno ad esaminare le possibilità di cumulo con detti paesi durante il periodo transitorio, specie nei settori in cui i paesi mediterranei in questione applicano norme di origine identiche.

La Comunità fornirà assistenza ai paesi interessati onde arrivare al cumulo delle norme di origine.

**DICHIARAZIONE COMUNE SUI REQUISITI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO
II**

Le parti approvano i requisiti in materia di trasformazione contenuti negli allegati II e IIa del protocollo n. 4.

La Comunità esaminerà tuttavia un numero limitato di richieste di deroga, debitamente motivate, presentate dall'Egitto, purché non siano tali da compromettere l'introduzione del cumulo tra i partner euromediterranei.

PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE NEL
SETTORE DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
- d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra parte,
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni,
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale,
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

*Articolo 5***Comunicazione/Notifica**

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per

— fornire tutti i documenti, e

— notificare tutte le decisioni,

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

*Articolo 6***Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
- b) misura richiesta;
- c) oggetto e motivo della domanda;
- d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

*Articolo 7***Adempimento delle domande**

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di

altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

*Articolo 8***Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

2. Tali informazioni possono essere computerizzate.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

*Articolo 9***Deroghe all'obbligo di fornire assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità dell'Egitto o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può richiedere.

3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte che può fornire i dati. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Egitto e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto,
- non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Egitto qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Le parti si consultano nell'ambito del Comitato di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in prosieguo denominate «Comunità»

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo denominato «Egitto»,

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, il 25 giugno 2001, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in prosieguo denominato «accordo euromediterraneo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'accordo euromediterraneo, gli allegati e i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Egitto

Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile alle importazioni nell'Egitto di prodotti agricoli originari della Comunità

Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché il plenipotenziario dell'Egitto, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 14 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 18 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 37 e sull'allegato VI dell'accordo

Dichiarazione comune sull'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune sul titolo VI, capitolo 1, dell'accordo

Dichiarazione comune sulla protezione dei dati

I plenipotenziari degli Stati membri e il plenipotenziario dell'Egitto prendono atto delle seguenti dichiarazioni unilaterali della Comunità europea:

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 11 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 19 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea sull'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e il plenipotenziario dell'Egitto hanno altresì preso atto dell'accordo in forma di scambio di lettere precedentemente indicato ed allegato al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenäkymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

تمت في لكسمبورج في الخامس والعشرين من شهر يونيو عام ألفين وواحد ميلادي

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Frans von Daele

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne



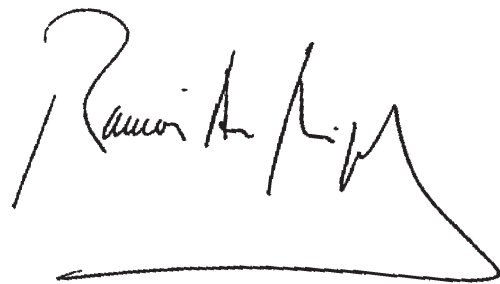
Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française



Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



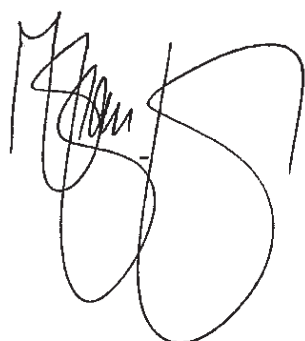
Per la Repubblica italiana



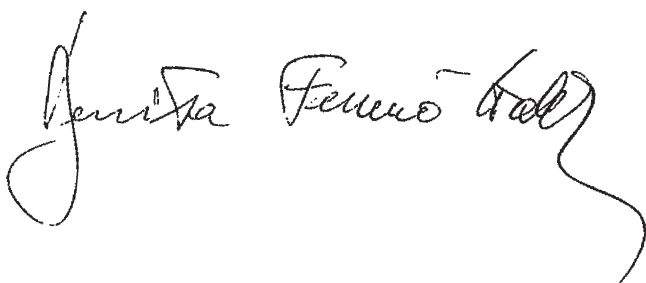
Pour le Grand-Duché de Luxembourg



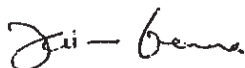
Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta



För Konungariket Sverige



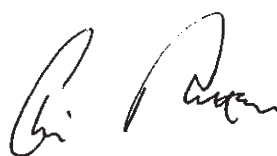
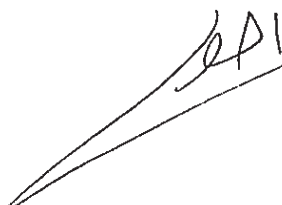
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar



جمهورية مصر العربية



DICHIARAZIONI COMUNI**DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2**

Rimane inteso che il dialogo politico e la cooperazione riguarderanno anche le questioni inerenti alla lotta contro il terrorismo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 14

Le parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro un anno dalla firma del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 18

In caso di difficoltà inerenti al livello delle importazioni nell'ambito dell'accordo, si può ricorrere, all'occorrenza, alle procedure di consultazione tra le parti.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 34

Le parti prendono atto che l'Egitto sta elaborando la legge sulla concorrenza, il che consentirà di concordare le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2. Nell'elaborare la legge in questione, l'Egitto terrà conto delle regole di concorrenza dell'Unione europea.

Fintanto che non saranno state adottate le normative per l'attuazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in caso di gravi difficoltà le parti possono sottoporre la questione al Consiglio di associazione.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 37 E SULL'ALLEGATO VI

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi dei servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione contro la concorrenza sleale a norma dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul «know-how».

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ARTICOLO 39

Le parti decidono che, in caso di grave squilibrio della loro bilancia commerciale globale tale da compromettere le relazioni commerciali, ciascuna di esse può chiedere l'avvio di consultazioni nel Comitato di associazione onde promuovere relazioni economiche equilibrate ai sensi dell'articolo 39 e cercare soluzioni durature per ridurre gli squilibri.

DICHIARAZIONE COMUNE SUL TITOLO VI, CAPITOLO 1

Le parti decidono di agevolare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione del presente accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello Stato; questa disposizione potrà eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra parte.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Le parti concordano che sarà garantita la protezione dei dati in tutti i campi in cui è previsto lo scambio di dati a carattere personale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA**DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 11**

Qualora siano necessarie consultazioni ai sensi dell'articolo 11, ultimo paragrafo, la Comunità è disposta ad avviarle entro 30 giorni dalla notifica delle misure eccezionali al Comitato di associazione da parte dell'Egitto.

Tali consultazioni servono a garantire che le misure in questione siano conformi alle disposizioni dell'articolo 11. La Comunità non si oppone all'adozione di dette misure purché sussistano le necessarie condizioni.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 19

Le disposizioni speciali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, applicate dalla Comunità alle Isole Canarie, sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 21

Su richiesta dell'Egitto, la Comunità è disposta ad indire riunioni a livello di funzionari onde fornire informazioni sulle eventuali modifiche delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULL'ARTICOLO 34

La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio di associazione non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, in sede di interpretazione dell'articolo 34, paragrafo 1, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

La Comunità dichiara che, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al titolo II, capitolo 3, essa valuterà tutte le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto i), secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli definiti dal regolamento n. 26/62 del Consiglio, modificato, e le pratiche contrarie all'articolo 34, paragrafo 1, punto iii), secondo i criteri da essa stabiliti in base agli articoli 36 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Le disposizioni dell'accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto Parti contraenti distinte e non in quanto membri della Comunità europea, fino al momento in cui il Regno Unito ovvero l'Irlanda notificano alla Repubblica araba d'Egitto che essi sono vincolati in quanto membri della Comunità europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato a detti trattati.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
- il livello dei prezzi egiziani dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea

B. Lettera dell'Egitto

Signor ...,

Mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«tra la Comunità e l'Egitto è stato convenuto quanto segue:

Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, entro il limite di 3 000 t.

L'Egitto si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:

- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi,
- il livello dei prezzi egiziano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità,
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori,
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi egiziani,
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti egiziani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori,
- qualora il livello dei prezzi egiziani per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi egiziani pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitari.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Mi prego di comunicarLe l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica araba d'Egitto

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

(2004/636/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La congestione dello spazio aereo e l'imminente realizzazione del «Cielo unico europeo» richiedono l'adozione di disposizioni urgenti a livello comunitario e nell'ambito dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol).
- (2) La Comunità ha la competenza esclusiva o una competenza concorrente con gli Stati membri in alcuni settori retti dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997 («la convenzione riveduta»). L'adesione della Comunità ad Eurocontrol allo scopo di esercitare tale competenza è consentita dall'articolo 40 della convenzione riveduta.
- (3) La Commissione ha negoziato con le parti contraenti di Eurocontrol, a nome della Comunità, un protocollo di adesione della Comunità europea ad Eurocontrol («il protocollo»).
- (4) Il protocollo è stato firmato, a nome della Comunità, l'8 ottobre 2002 a Bruxelles con riserva della sua conclusione.
- (5) Conformemente agli obblighi di cooperazione tra la Comunità e gli Stati membri, è opportuno che la Comunità e gli Stati membri che sono membri di Eurocontrol

ratifichino simultaneamente il protocollo e la convenzione riveduta per garantire un'applicazione uniforme e completa delle loro disposizioni nella Comunità.

- (6) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo di adesione della Comunità europea all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è approvato a nome della Comunità.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica presso il governo del Regno del Belgio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, unitamente alla dichiarazione di competenza acclusa alla presente decisione.

Lo strumento di ratifica del protocollo della Comunità è depositato contemporaneamente agli strumenti di ratifica del protocollo e della convenzione riveduta di tutti gli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. McDOWELL

⁽¹⁾ Parere emesso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

PROTOCOLLO

di adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol», del 13 dicembre 1960, più volte modificata e coordinata dal protocollo aperto alla firma il 27 giugno 1997

LA REPUBBLICA D'ALBANIA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
LA REPUBBLICA MOLDOVA,
IL PRINCIPATO DI MONACO,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
LA REPUBBLICA Ceca,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
E
LA COMUNITÀ EUROPEA,

vista la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) del 13 dicembre 1960, modificata dal protocollo addizionale del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal protocollo del 21 novembre 1978, il tutto modificato dal protocollo del 12 febbraio 1981, e modificata e coordinata dal protocollo del 27 giugno 1997, in appresso denominata «la convenzione», e in particolare l'articolo 40 della predetta convenzione;

visti i compiti affidati dal trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, riveduto dal trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, alla Comunità europea in taluni settori contemplati dalla convenzione;

considerando che gli Stati membri della Comunità europea che sono membri di Eurocontrol, nell'adottare il protocollo che coordina la convenzione, aperto alla firma il 27 giugno 1997, hanno dichiarato che la loro firma non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunità in taluni settori contemplati da tale convenzione e l'adesione della Comunità ad Eurocontrol ai fini dell'esercizio di tale competenza esclusiva;

considerando che lo scopo dell'adesione della Comunità europea alla convenzione è aiutare l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, in appresso denominata «Eurocontrol», a raggiungere i suoi obiettivi, enunciati nella convenzione, in particolare quello di costituire un organismo unico ed efficiente incaricato di definire le politiche di gestione del traffico aereo in Europa;

considerando che l'adesione della Comunità europea ad Eurocontrol richiede che sia chiarito il modo in cui le disposizioni della convenzione si applicano alla Comunità europea e ai suoi Stati membri;

considerando che le condizioni dell'adesione della Comunità europea alla convenzione devono permettere alla Comunità di esercitare, in seno ad Eurocontrol, le competenze che le sono state conferite dai suoi Stati membri;

considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, aderisce alla convenzione alle condizioni enunciate nel presente protocollo, in conformità all'articolo 40 della convenzione.

Articolo 2

Per la Comunità europea, nell'ambito delle sue competenze, la convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo dei suoi Stati membri elencate nell'allegato II della convenzione, che rientrano nei limiti di applicabilità territoriale del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'applicazione del presente protocollo all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

L'applicazione del presente protocollo all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno le altre parti contraenti del presente protocollo in merito a tale data di messa in applicazione.

Articolo 3

Fatto salvo quanto previsto dal presente protocollo, s'intende che le disposizioni della convenzione comprendono anche la Comunità europea nell'ambito di sua competenza e i vari termini utilizzati per designare le parti contraenti della convenzione e i loro rappresentanti vanno intesi di conseguenza.

Articolo 4

La Comunità europea non contribuisce al bilancio di Eurocontrol.

Articolo 5

Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti di voto ai sensi dell'articolo 6, la Comunità europea ha diritto ad essere rappresentata e a partecipare ai lavori di tutti gli organi di Eurocontrol in seno ai quali uno qualsiasi dei suoi Stati membri ha diritto di essere rappresentato in quanto parte contraente e in cui possono essere trattate materie di sua competenza, ad eccezione degli organi aventi funzioni di revisione contabile.

In tutti gli organi di Eurocontrol cui può partecipare, la Comunità europea fa valere il suo punto di vista, nell'ambito delle sue competenze, in conformità alle sue norme istituzionali.

La Comunità europea non può presentare suoi candidati in qualità di membri di organi Eurocontrol elettivi, né può presentarne per svolgere funzioni negli organi cui ha diritto di partecipare.

Articolo 6

1. Per le decisioni concernenti questioni per le quali la Comunità europea ha competenza esclusiva e ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della convenzione, la Comunità europea esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri ai sensi della convenzione, e i voti, semplici e ponderati, espressi dalla Comunità europea sono cumulati per la determinazione delle maggioranze previste al suddetto articolo 8. Quando la Comunità vota, i suoi Stati membri non votano.

Ai fini della determinazione del numero di parti contraenti della convenzione necessario per dare seguito ad una richiesta di decisione a maggioranza di tre quarti, come previsto alla fine del primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 8, si considera che la Comunità rappresenta i suoi Stati membri che sono membri di Eurocontrol.

2. Qualora una parte contraente della convenzione che non è membro della Comunità europea lo richieda, una decisione proposta riguardo a un particolare punto su cui la Comunità europea è chiamata a votare viene rinviata. Il rinvio permette alle parti contraenti della convenzione, assistite dall'Agenzia Eurocontrol, di procedere a consultazioni sulla decisione proposta. In caso di tale richiesta, l'adozione della decisione può essere rinviata per un periodo massimo di sei mesi.

Per le decisioni concernenti questioni su cui la Comunità europea non ha competenza esclusiva, gli Stati membri della Comunità europea votano secondo quanto previsto all'articolo 8 della convenzione e la Comunità europea non vota.

3. La Comunità europea informa di volta in volta le altre parti contraenti della convenzione dei casi in cui, per i vari punti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale, del Consiglio e degli altri organi decisionali cui l'Assemblea generale e il Consiglio hanno delegato poteri, essa eserciterà i diritti di voto di cui al precedente paragrafo 1. Questa disposizione si applica obbligatoriamente anche alle decisioni da prendere per corrispondenza.

Articolo 7

La portata delle competenze trasferite alla Comunità è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta fatta dalla Comunità europea al momento della firma del presente protocollo.

Tale dichiarazione può essere modificata, se del caso, mediante notifica da parte della Comunità europea ad Eurocontrol. Essa non sostituisce o limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza della Comunità presentate prima che in Eurocontrol si proceda all'adozione di decisioni tramite formale votazione od altra procedura.

Articolo 8

L'articolo 34 della convenzione si applica a qualsiasi controversia che insorga tra due o più parti contraenti del presente protocollo o tra una o più parti contraenti del presente protocollo ed Eurocontrol in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda la sua esistenza, validità o risoluzione.

Articolo 9

1. Il presente protocollo è aperto alla firma da parte di tutti gli Stati firmatari del protocollo che coordina la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «Eurocontrol» del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute, aperto alla firma il 27 giugno 1997, in appresso denominato «il protocollo che coordina la convenzione», e da parte della Comunità europea.

Esso è inoltre aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma da parte di qualsiasi altro Stato debitamente autorizzato a firmare il protocollo che coordina la convenzione, in conformità all'articolo II di tale protocollo.

2. Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione od approvazione sono depositati presso il governo del Regno del Belgio.

3. Il presente protocollo entrerà in vigore una volta ratificato, accettato od approvato, da un lato, da tutti gli Stati firmatari che sono anche firmatari del protocollo che coordina la convenzione e dai quali quest'ultimo protocollo dovrà essere stato ratificato, accettato od approvato per entrare in vigore, e d'altro lato, dalla Comunità europea, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione od approvazione, purché a tale data il protocollo che coordina la convenzione sia entrato in vigore. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, esso entrerà in vigore alla stessa data del protocollo che coordina la convenzione.

4. Il presente protocollo entrerà in vigore per i firmatari che avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto deposito del loro strumento di ratifica, accettazione od approvazione.

5. Il governo del Regno del Belgio notificherà ai governi degli altri Stati firmatari del presente protocollo e alla Comunità europea ciascuna firma, ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione e ciascuna data di entrata in vigore del presente protocollo in conformità ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 10

Ciascuna adesione alla convenzione posteriore alla sua entrata in vigore costituisce anche consenso ad essere vincolati dal presente protocollo. Le disposizioni degli articoli 39 e 40 della convenzione si applicano anche al presente protocollo.

Articolo 11

1. Il presente protocollo resta in vigore per un periodo indeterminato.

2. Qualora tutti gli Stati membri di Eurocontrol che sono membri della Comunità europea recedano da Eurocontrol, la notifica di recesso dalla convenzione e dal presente protocollo si riterrà data dalla Comunità europea contestualmente alla notifica di recesso di cui all'articolo 38, paragrafo 2, della convenzione data dall'ultimo Stato membro della Comunità europea che recede da Eurocontrol.

Articolo 12

Il governo del Regno del Belgio farà registrare il presente protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni unite in virtù dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni unite e presso il consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale in virtù dell'articolo 83 della convenzione internazionale per l'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

FATTO a Bruxelles, l'8 ottobre 2002, in ciascuna delle lingue ufficiali degli Stati firmatari, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme ai governi degli altri Stati firmatari e alla Comunità europea. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.

Dichiarazione di competenza della Comunità europea per le questioni contemplate dalla convenzione Eurocontrol

Conformemente ai pertinenti articoli del trattato CE, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, la presente dichiarazione indica le competenze della Comunità europea nelle questioni contemplate dalla convenzione Eurocontrol.

A. PRINCIPI GENERALI

1. L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno trasferito alla Comunità a norma del trattato CE è, per sua natura, soggetto a costante evoluzione. Nell'ambito del trattato le istituzioni competenti possono prendere decisioni che determinano l'ambito delle competenze della Comunità europea. La Comunità europea si riserva quindi il diritto di modificare conseguentemente la presente dichiarazione, senza che questo costituisca un prerequisito per l'esercizio delle sue competenze in seno ad Eurocontrol.
2. In relazione ad Eurocontrol, sono di applicazione soltanto le competenze esterne della Comunità europea. Ne consegue che, tranne se le istituzioni competenti decidano esplicitamente di esercitare direttamente una competenza esterna sulla base del trattato in un settore specifico, la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva soltanto nella misura in cui la legislazione interna è interessata dagli accordi internazionali o da altre regole stabilite nell'ambito della cooperazione internazionale ⁽¹⁾.

B. COMPETENZE ESERCITATE DALLA COMUNITÀ

1. Settori di competenza nel settore della gestione del traffico aereo

- a) Normalizzazione: si tratta dell'armonizzazione delle specifiche tecniche in generale e di quelle relative alle apparecchiature e ai sistemi usati per la fornitura di servizi del traffico aereo in particolare (articolo 95 e 80 del trattato CE).

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità, sono il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽²⁾ e le direttive 93/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾ e 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- b) Politica di ricerca e sviluppo tecnologico (articoli da 163 a 173 del trattato CE).

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità europea, sono attualmente le decisioni n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, 2002/834/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ e 2002/835/CE del Consiglio ⁽⁷⁾. Si tratta principalmente della ricerca fondamentale (università, istituti di ricerca) e della ricerca e dello sviluppo tecnologico relativi all'aeronautica e alla telematica, compresi i sistemi di gestione del traffico aereo e le apparecchiature.

- c) Reti transeuropee (articoli 154, 155 e 156 del trattato CE): sono inclusi i trasporti, le telecomunicazioni e l'energia, con il fine di assicurare l'interoperabilità e la compatibilità delle reti nazionali mediante una pianificazione collettiva, incentivi finanziari e norme esistenti in materia di interoperabilità.

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità europea, sono la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ Come stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nei pareri 1/94 (Racc. 1994, pag. I-5267), 2/91 (Racc. 1993, pag. I-1061), 1/76 (Racc. 1977, pag. 741) e nella causa 22/71 (Racc. 1971, pag. 949).

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 187 del 29.7.1993, pag. 52. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione (GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

⁽⁵⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44.

⁽⁸⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 1346/2001/CE (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1).

⁽⁹⁾ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

- d) Politica di armonizzazione dello spettro radio elettrico: si tratta di stabilire un quadro di orientamento e un quadro giuridico per garantire un coordinamento delle politiche e l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio elettrico, necessario per l'introduzione e il funzionamento efficace del mercato interno nei settori della politica comunitaria, come comunicazioni elettroniche, trasporti, ricerca e sviluppo.

In questo settore lo strumento giuridico più importante, adottato dalla Comunità, è la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. *Settori di competenza nel settore del trasporto aereo*

La politica dei trasporti aerei (articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE e legislazione derivata) ha l'obiettivo di facilitare la fornitura di servizi di trasporto nella Comunità, di promuovere la sicurezza e contribuire al funzionamento efficace del mercato interno.

In questo settore gli strumenti giuridici più importanti, adottati dalla Comunità, sono i regolamenti (CEE) n. 2407/92 ⁽²⁾, (CEE) n. 2408/92 ⁽³⁾, (CEE) n. 2409/92 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 95/93 ⁽⁵⁾ del Consiglio, e i regolamenti (CE) n. 1592/2002 ⁽⁶⁾ e (CE) n. 2320/2002 ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, attuati dal regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione ⁽⁸⁾, dal regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e dalla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

3. Può anche verificarsi che una misura che deve essere adottata da Eurocontrol abbia incidenze su regole stabilite di politiche generali della Comunità, come la concorrenza, la libera circolazione delle merci e dei servizi (compresi gli appalti pubblici e la protezione dei dati), la protezione dell'ambiente, la politica sociale, la coesione economica e sociale.

C. COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

1. Qualora la Comunità europea non abbia stabilito regole interne e non sia stato deciso di esercitare direttamente determinate competenze esterne, la competenza spetta agli Stati membri.
2. Il trattato non conferisce alla Comunità europea competenza riguardo a questioni di sicurezza nazionale e di difesa, quindi la pianificazione e l'uso dello spazio aereo per scopi militari esulano dalle competenze della Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU L 66 dell'11 marzo 2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione (GU L 194 dell'1 agosto 2003, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.